

	Sistema di Gestione Qualità	Data	23.06.2025
		Revisione	02
	DOC.GEN.01 – MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	Pag. 1 di 54	

Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.lgs. 231/01 adottato da

Como Acqua S.r.l.

(in seguito, per brevità, “Como Acqua” o “la Società”)



Rev.	Descrizione della modifica		Data
02	Aggiornamento del Modello per il recepimento nuova organizzazione della Società e per le variazioni intervenute nel catalogo dei reati ex D.lgs. 231/01. Revisione dei protocolli delle parti speciali e seguito della nuova organizzazione. Catalogo dei reati aggiornato ad dicembre 2024.		23.06.2025
01	Aggiornamento del Modello a seguito delle modifiche organizzative e delle variazioni al catalogo dei reati ex D.lgs. 231/01. Catalogo dei reati aggiornato a marzo 2023.		19.10.2023
00	Prima emissione		18.02.2021
Preparato ()		Verificato ()	Approvato (C.d.A.) 23.06.2025

	Sistema di Gestione Qualità	Data	23.06.2025
		Revisione	02
	DOC.GEN.01 – MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	Pag. 2 di 54	

INDICE

1.	INTRODUZIONE.....	4
1.1	PREMESSA.....	4
1.2	IL DECRETO LEGISLATIVO N° 231/2001	4
1.3	LE SANZIONI.....	23
1.4	LE MISURE CAUTELARI	24
1.5	REQUISITI DEI MODELLI DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO.....	24
1.5.1	<i>Adeguatezza del Modello in ambito di reati sulla sicurezza del lavoro</i>	26
1.5.2	<i>Le Linee Guida di Confindustria per la costruzione dei Modelli</i>	27
2.	LA SOCIETÀ	29
2.1	DESCRIZIONE DELLA SOCIETÀ	29
2.2	FINALITÀ.....	29
2.3	GOVERNANCE DEL SOCIETÀ.....	30
2.4	STRUTTURA DEI CONTROLLI INTERNI E SISTEMI DI GESTIONE	31
2.5	GESTIONE FINANZIARIA	31
3.	ADOZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO.....	32
3.1	OBIETTIVI E FINALITÀ PERSEGUITI CON L'ADOZIONE DEL MODELLO	32
3.2	ELEMENTI FONDAMENTALI DEL MODELLO E METODO DI LAVORO	32
3.3	MAPPATURA AREE A RISCHIO	33
3.4	PRINCIPI DI CONTROLLO NELLE AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO.....	40
3.5	STRUTTURA DEL MODELLO.....	41
3.6	DESTINATARI DEL PRESENTE MODELLO ORGANIZZATIVO	42
3.7	AGGIORNAMENTO DEL MODELLO E DEI DOCUMENTI ALLEGATI E/O RICHIAMATI E DOVERI CONNESSI	42
4.	ORGANISMO DI VIGILANZA.....	42
4.1	FUNZIONI E POTERI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	44
4.2	FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	45
4.3	DISCIPLINA DELLE SEGNALAZIONI DI CONDOTTE ILLECITE (WHISTLEBLOWING) E TUTELA DEL SEGNALANTE	46
5.	RILEVAZIONI DELLE VIOLAZIONI.....	48
5.1	RILEVAZIONE DELLE VIOLAZIONI PER I LAVORATORI DIPENDENTI	48
5.2	RILEVAZIONE DELLE VIOLAZIONI PER I COLLABORATORI	48
5.3	RILEVAZIONE DELLE VIOLAZIONI PER GLI ORGANI SOCIALI	48
5.4	RILEVAZIONE DELLE VIOLAZIONI IN MERITO ALLA SEGRETEZZA DELLE SEGNALAZIONI O SEGNALAZIONI INFONDATE	48
6.	ISTRUTTORIA DI SEGNALATE VIOLAZIONI.....	49
6.1	PREMESSA.....	49
6.2	ISTRUTTORIA DI SEGNALATE VIOLAZIONI PER I LAVORATORI DIPENDENTI	49
6.3	ISTRUTTORIA DI SEGNALATE VIOLAZIONI PER I COLLABORATORI ESTERNI E PER GLI ORGANI SOCIALI	49
6.4	ADOZIONE DELLE SANZIONI E DEI PROVVEDIMENTI	49

	Sistema di Gestione Qualità	Data	23.06.2025
		Revisione	02
	DOC.GEN.01 – MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	Pag. 3 di 54	

7.	SISTEMA DISCIPLINARE	50
7.1	SANZIONI PER I LAVORATORI DIPENDENTI.....	50
7.2	MULTA NON SUPERIORE A QUANTO PREVISTO DAL CCNL	51
7.3	SOSPENSIONE DAL LAVORO E DALLA RETRIBUZIONE PER IL PERIODO MASSIMO PREVISTO DAL CCNL	51
7.4	LICENZIAMENTO CON PREAVVISO	51
7.5	LICENZIAMENTO SENZA PREAVVISO.....	51
7.6	PROVVEDIMENTI NEI CONFRONTI DEI DIRIGENTI.....	51
7.7	MISURE NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI	52
7.8	MISURE NEI CONFRONTI DEL COLLEGIO SINDACALE.....	52
7.9	MISURE NEI CONFRONTI DI COLLABORATORI ESTERNI E FORNITORI	52
8.	FORMAZIONE DEL PERSONALE	52
8.1	FORMAZIONE DEL PERSONALE E INFORMATIVA A COLLABORATORI ESTERNI AL COMO ACQUA IN MERITO AL MODELLO ORGANIZZATIVO E DOCUMENTI COLLEGATI	52

PARTI SPECIALI

PARTE SPECIALE A: REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ART.24 INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI, TRUFFA IN DANNO DELLO STATO O DI UN ENTE PUBBLICO O PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE E FRODE INFORMATICA IN DANNO DELLO STATO O ENTE PUBBLICO, ART.25 CONCUSSIONE, INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ E CORRUZIONE) E DI CORRUZIONE TRA PRIVATI (ARTT. 2635 C.C. “CORRUZIONE TRA PRIVATI” E 2635-BIS “ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE TRA PRIVATI”)

PARTE SPECIALE B: ART. 25-SEPTIES REATI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

PARTE SPECIALE C: ART. 25- UNDECIES REATI AMBIENTALI

PARTE SPECIALE D: ART. 25-SEPTIESDECIES DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE

ALLEGATI

- CODICE ETICO
- STATUTO
- VISURA CAMERALE
- ORGANIGRAMMA
- DELEGHE E PROCURE
- VALUTAZIONI DEI RISCHI AI SENSI DEL D.LGS. 231/01
- ELENCO DEI DOCUMENTI DI RILEVANZA PER IL MODELLO EX D.LGS.231

	Sistema di Gestione Qualità	Data	23.06.2025
		Revisione	02
	DOC.GEN.01 – MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	Pag. 4 di 54	

1. INTRODUZIONE

1.1 Premessa

In considerazione dell'esigenza di assicurare condizioni di massima correttezza nella conduzione delle attività aziendali, anche a tutela della propria immagine, delle aspettative dei propri utenti, dei creditori e del proprio personale, coerentemente con i principi già radicati nella propria cultura di governance, Como Acqua S.r.l. (di seguito anche "Como Acqua" o la "Società") ha ritenuto conforme alle proprie politiche societarie adottare il "Modello di organizzazione, gestione e controllo" (altrimenti riferito come "Modello 231" o semplicemente "Modello") previsto dal Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 (di seguito anche "D.Lgs. 231/2001" o semplicemente "Decreto 231").

Con l'adozione del Modello 231, è stato istituito uno specifico organo di controllo, denominato Organismo di Vigilanza, cui la Società ha conferito ampi e autonomi compiti/poteri di controllo sul rispetto del Modello 231, come previsto dal Decreto medesimo.

Il presente documento rappresenta e formalizza l'insieme delle misure che costituiscono il predetto "Modello 231". Si struttura in una Parte Generale ed in una Parte Speciale.

Il Modello 231 si colloca al livello più elevato della piramide di regolamenti, procedure e istruzioni, nel senso che qualsiasi regola di Como Acqua comunque denominata deve essere coerente con i principi di fondo stabiliti dal Modello.

In altri termini, il presente documento non descrive come opera Como Acqua o come è strutturata in relazione a tutte le tematiche amministrative, di servizio ed organizzative, né descrive in dettaglio i processi interni, tuttavia, individua i principi e i criteri di fondo che devono essere seguiti in tutte le predette attività e relative decisioni.

1.2 Il Decreto Legislativo n° 231/2001

Il Decreto Legislativo del 8 giugno 2001 n. 231, recante la *"Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica"*, ha dato attuazione alla delega legislativa contenuta nell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300, nella quale il Parlamento aveva stabilito principi e criteri direttivi per la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e degli enti privi di personalità giuridica per reati commessi dai soggetti operanti all'interno dell'ente, nell'interesse o a vantaggio dell'ente medesimo.

Tale decisione è scaturita da una serie di CONVENZIONI INTERNAZIONALI di cui l'Italia è stata firmataria negli ultimi anni. Si tratta, in particolare:

- della Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, sottoscritta a Bruxelles il 26 luglio 1995 e del suo primo protocollo ratificato a Dublino il 27 settembre 1996;
- del protocollo concernente l'interpretazione in via pregiudiziale da parte della Corte di giustizia delle Comunità europee di detta Convenzione, sottoscritto a Bruxelles il 29 novembre 1996;
- della Convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee, ratificata a Bruxelles il 26 maggio 1997;
- della Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali, con annesso, ratificata a Parigi il 17 dicembre 1997.

Il Decreto ha introdotto nell'ordinamento italiano il principio di responsabilità amministrativa da reato come conseguenza degli illeciti commessi da coloro che agiscono in nome e per conto dell'ente rappresentato, vale a dire:

	Sistema di Gestione Qualità	Data	23.06.2025
		Revisione	02
	DOC.GEN.01 – MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	Pag. 5 di 54	

- a) persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'ente (c.d. *"soggetti in posizione apicale"*);
- b) persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a) (c.d. *"soggetti in posizione subordinata"* o *"soggetti sottoposti"*)¹.

Per le fattispecie espressamente contemplate dalla norma, alla tradizionale responsabilità per il reato commesso (responsabilità penale personale che non può che riferirsi alle persone fisiche in virtù del principio stabilito dall'art. 27 c. 1 della Costituzione) e alle altre forme di responsabilità derivanti da reato, si affianca una responsabilità dell'ente, che viene definita "amministrativa" e che riconduce al medesimo fatto conseguenze sanzionatorie diverse a seconda del soggetto chiamato a risponderne. Il fatto costituente reato, ove ricorrano i presupposti indicati nella normativa, opera su un doppio livello, in quanto integra sia il reato ascrivibile all'individuo che lo ha commesso (punito con sanzione penale), sia l'illecito amministrativo (punito con sanzione amministrativa) ascrivibile all'ente.

Quanto alla NATURA DELLA RESPONSABILITÀ del Decreto, nonostante la qualifica di *responsabilità amministrativa* che compare nel titolo del Decreto, diverse sono le disposizioni che tuttavia evidenziano un impianto sostanzialmente penalistico dell'intero *corpus* legislativo. Il Decreto, in primo luogo, ha introdotto la configurazione della responsabilità dell'ente in dipendenza della commissione di un *reato* di cui l'ente risponde in via autonoma, se posto in essere nel suo interesse o a suo vantaggio da parte di soggetti appartenenti alla struttura dell'ente (art. 6), i quali si sono resi responsabili di tali condotte a causa di una colpevole disorganizzazione sostanziata nell'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza (art. 7). Significativa di un'accezione sostanzialmente penalistica di tale responsabilità è anche l'attribuzione della competenza a giudicare al magistrato penale, chiamato ad attenersi alle regole del processo penale laddove non derogate espressamente dal Decreto. Inoltre, ulteriormente indicativo della matrice penalistica della normativa, è il tentativo di personalizzazione della sanzione, non solo con sanzioni pecuniarie, ma anche, tra le altre, con sanzioni interdittive che possono condurre fino alla chiusura definitiva dell'ente. E' comunque prevista per l'ente la possibilità di essere "esonero" da responsabilità o di ottenere una riduzione degli interventi afflittivo-sanzionatori attuando comportamenti, sia risarcitori, sia dimostrativi di una volontà di riorganizzazione della struttura d'impresa con l'adozione di modelli di organizzazione e di gestione (art. 6) idonei a prevenire le condotte penalmente rilevanti ai sensi del Decreto dei soggetti appartenenti alla struttura dell'ente.

Il Decreto si occupa di delimitare l'ambito dei SOGGETTI DESTINATARI dello stesso, vale a dire: *"enti forniti di personalità giuridica, società e associazioni anche prive di personalità giuridica"*. Si tratta, pertanto, di:

- soggetti che hanno acquisito la personalità giuridica secondo gli schemi civilistici, quali associazioni, fondazioni e altre istituzioni di carattere privatistico che abbiano ottenuto il riconoscimento dello Stato;
- società che hanno acquisito personalità giuridica tramite l'iscrizione nel registro delle imprese;
- enti non personificati, privi di autonomia patrimoniale, ma comunque considerabili soggetti di diritto.

Sono invece esclusi dal novero dei soggetti destinatari del Decreto: lo Stato, gli enti pubblici territoriali (Regioni, Province, Comuni e Comunità montane etc.), gli enti pubblici non economici e, in generale, tutti gli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale (Camera dei deputati, Senato della Repubblica, Corte costituzionale, C.S.M. etc.).

L'art. 5 del Decreto individua i CRITERI OGGETTIVI DI IMPUTAZIONE della responsabilità amministrativa da reato. La norma prevede tre condizioni in presenza delle quali è consentito ricondurre il reato all'ente:

- il reato deve essere stato commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente;
- i soggetti agenti debbono essere persone fisiche poste in posizione apicale o subordinata;
- i soggetti agenti non devono avere agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

¹ L'ente non risponde se le persone indicate ai punti a) e b) hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

	Sistema di Gestione Qualità	Data	23.06.2025
		Revisione	02
	DOC.GEN.01 – MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	Pag. 6 di 54	

Gli artt. 6 e 7 individuano i CRITERI SOGGETTIVI DI IMPUTAZIONE, in quanto, ai fini della configurabilità della responsabilità amministrativa da reato, non è sufficiente la sola riconduzione, sul piano oggettivo, del reato all'ente, ma occorre potere riconoscere la sussistenza di responsabilità in capo all'ente medesimo.

I parametri di responsabilità dell'ente sono diversi a seconda che il reato presupposto sia stato commesso da persone in posizione apicale o subordinata. L'art. 6 traccia i profili di responsabilità dell'ente nel caso di reati posti in essere dai soggetti apicali, così come individuati nell'art. 5 c. 1 lett. a. L'ente, tuttavia, non risponde se prova che:

- sono stati adottati e efficacemente attuati dall'organo dirigente, prima della commissione del fatto di reato, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire condotte penalmente rilevanti della stessa indole di quelle contestate;
- è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo il compito di vigilare sul funzionamento, sull'osservanza e sull'aggiornamento di tali modelli (definito "organismo di vigilanza");
- le persone fisiche hanno potuto commettere il reato in quanto hanno eluso fraudolentemente i modelli;
- non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di vigilanza interno all'ente.

Quanto alle condizioni che debbono ricorrere affinché l'ente possa essere ritenuto responsabile per i reati commessi dai soggetti sottoposti (art. 5 c. 1 lett. b), l'art. 7 stabilisce in modo generico che la responsabilità dell'ente nasce dal mancato adempimento degli obblighi di direzione o vigilanza che fanno carico all'ente medesimo. In ogni caso, l'ente è esonerato se, prima della commissione del reato, aveva adottato modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire reati della stessa specie di quello commesso dal sottoposto. Diversamente da quanto previsto per il reato commesso dal soggetto in posizione apicale, in questo caso, è onere dell'accusa provare la mancata adozione e l'inefficace attuazione dei modelli.

La Sezione III del Capo I del Decreto delinea in modo tassativo il catalogo dei reati presupposto dalla cui commissione può derivare la responsabilità amministrativa dell'ente, se commessi da un soggetto posto in posizione apicale o sottoposto all'altrui direzione.

Negli anni si è assistito ad una progressiva espansione di tale catalogo (originariamente limitato dal disposto degli artt. 24 e 25) e ciò principalmente in occasione del recepimento del contenuto di Convenzioni internazionali a cui l'Italia ha aderito e che prevedevano anche forme di responsabilizzazione degli enti.

Nel luglio 2020 il Decreto Legislativo n. 75 avente ad oggetto l'attuazione della cd. direttiva PIF (direttiva UE 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale) ha introdotto alcune importanti modifiche nell'ambito della responsabilità amministrativa degli enti ex D.lgs. n. 231/2001 estendendo il catalogo di reati presupposto e inasprendo il quadro sanzionatorio ivi previsto. In particolare, per quanto riguarda l'art. 24 del D.lgs. 231/01, si osservano le seguenti modifiche:

- l'art. 24 del D.lgs. 231/ è ora denominato "Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o dell'Unione Europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture";
- è stato introdotto il delitto di frode nelle pubbliche forniture ex art. 356 c.p. e il delitto di frode ai danni del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale ex art. 2 L. 898/1986.

Nel febbraio 2022 il Decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 13 recante «Misure urgenti per il contrasto alle frodi e per la sicurezza nei luoghi di lavoro in materia edilizia, nonché sull'elettricità prodotta da impianti da fonti rinnovabili». Il provvedimento in esame ha modificato le fattispecie di cui agli artt. 316-bis (Malversazione a danno dello Stato), 316-ter (Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato) e 640-bis (Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche) c.p., già previsti come reati presupposto all'art. 24 d.lgs. n. 231/2001.

	Sistema di Gestione Qualità	Data	23.06.2025
		Revisione	02
	DOC.GEN.01 – MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	Pag. 7 di 54	

Il Decreto Legislativo 4 ottobre 2022, n. 156 recante «Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 75, di attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale» (c.d. "Direttiva PIF") ha introdotto il comma 3-bis dell'art. 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898, prevedendo, nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti (c.d. patteggiamento) per il reato di frode ai danni di un fondo europeo agricolo di garanzia e del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, l'applicazione delle disposizioni sulla confisca e sulla confisca per equivalente di cui agli artt. 240-bis e 322-ter c.p.

Con la legge n. 137 del 2023, pubblicata in G.U. il 9 ottobre scorso, è stato convertito il d.l. 10 agosto 2023, n. 105, noto come "Decreto Giustizia" o "Decreto Omnibus-bis" e recante disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione. Tra le plurime novità, l'intervento legislativo aggiunge un altro tassello all'opera di ampliamento del catalogo dei reati presupposto della responsabilità amministrativa da reato degli enti ex d.lgs. 231/2001, contemplando ora anche i delitti di turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.), turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis c.p.) e trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis c.p.).

La legge 90 del 2024 modifica il reato di truffa (640 c.p.) introducendo il numero 2-ter al comma 2, introducendo la punibilità nei casi in cui il fatto è commesso attraverso strumenti informatici idonei a ostacolare la propria o altrui identificazione.

Nel disposto dell'**art. 24 del Decreto**, sono compresi pertanto i seguenti **reati contro la Pubblica Amministrazione**:

- malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-bis c.p.);
- Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 316-ter c.p.);
- Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.);
- Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis c.p.);
- Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.);
- truffa (art. 640 c. 2 n. 1 c.p.);
- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.);
- frode informatica (art. 640-ter c.p.);
- frode ai danni del Fondo europeo agricolo (art. 2. L. 23/12/1986, n.898).

L'**art. 24-bis del Decreto 231** è stato introdotto dalla Legge 18 marzo 2008, n. 48 di ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001 coerentemente con l'aumento della tipologia di illeciti innescati dall'ineludibile assoggettamento dell'apparato informatico (che ricomprende i sistemi informatici e telematici, nonché i programmi, le informazioni e i dati altrui) all'esercizio dell'attività di impresa.

Il testo della legge ha introdotto nuove fattispecie di reato in dipendenza di *delitti informatici e trattamento illecito di dati*.

L'art. 1 della citata Convenzione di Budapest definisce i concetti di *sistema informatico* e di *dato informatico*. Per *sistema informatico* si intende "qualsiasi apparecchiatura, dispositivo, gruppo di apparecchiature o dispositivi, interconnesse o collegate, o più delle quali, in base ad un programma, eseguono l'elaborazione automatica di dati". Il concetto di *dato informatico* è individuato facendo riferimento all'uso, vale a dire: "qualunque rappresentazione di fatti, informazioni o concetti in forma idonea per l'elaborazione con un sistema informatico, incluso un programma in grado di consentire ad un sistema informatico di svolgere una funzione".

	Sistema di Gestione Qualità	Data	23.06.2025
		Revisione	02
	DOC.GEN.01 – MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	Pag. 8 di 54	

Il D. Lgs. n° 7 del 15 gennaio 2016 ha modificato i seguenti articoli: art. 491-bis del c.p. e l'artt. 635 bis, ter, quater e quinquies del c.p.. In particolare, l'art. 491-bis del c.p. non fa più riferimento a documenti informativi di natura privata, mentre gli artt. 635 bis, ter, quater, quinquies sono stati modificati con il seguente comma *“Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata”*.

Con la L. 133/ di conversione del D.L. 105/2019 al fine di assicurare un livello elevato di sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici di interesse collettivo, il legislatore ha previsto l'istituzione del c.d. perimetro di sicurezza nazionale cibernetica. La nuova disciplina si applica alle amministrazioni pubbliche, agli enti e agli operatori nazionali da cui dipende l'esercizio di una funzione essenziale dello Stato, ovvero la prestazione di un servizio essenziale per il mantenimento di attività civili, sociali o economiche fondamentali per gli interessi dello Stato e dal cui malfunzionamento, interruzione, anche parziali, ovvero utilizzo improprio, possa derivare un pregiudizio per la sicurezza nazionale.

La Legge 23 dicembre 2021, n. 238 recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020» ha modificato le fattispecie di cui agli artt. 615-quater (Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici), 615-quinquies (Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico), 617-quater (Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche), 617-quinquies (Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche) c.p., con importanti effetti sulla responsabilità da reato degli enti ex d.lgs. 231/2001, essendo tali fattispecie ricomprese nel catalogo dei reati presupposto (art. 24-bis d.lgs. 231/2001).

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 2 luglio 2024 la L. **28 giugno 2024, n. 90** con “Disposizioni in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e di reati informatici” (per semplificare, “Legge sulla Cybersicurezza”). La Legge sulla Cybersicurezza interviene anche sul catalogo dei reati presupposto in materia di responsabilità amministrativa degli enti, contemplati nel **decreto legislativo n. 231 del 2001**. In particolare, il legislatore:

1. ritocca il contenuto dell'articolo 24-bis del D.lgs. 231/01 relativo ai reati informatici, aumentando le sanzioni previste all'interno del suo comma 1, le quali passano da una cornice edittale ricompresa tra cento e cinquecento quote, ad una ricompresa tra duecento e settecento quote.
2. aggiunge all'articolo 24-bis il nuovo comma 1-bis, ai sensi del quale si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote a seguito della commissione della nuova fattispecie di reato -introdotta sempre dalla Legge sulla Cybersicurezza - legata all'estorsione informatica di cui all'articolo 629, comma 3, del codice penale. Nei casi di condanna, inoltre, è prevista anche l'applicazione delle sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo n. 231/2001, per una durata non inferiore a due anni.

Tali reati presupposto oggi sono:

- taluna delle falsità previste nel Capo III, Libro II c.p., se riguardanti un documento informatico pubblico o privato intendendosi per tale qualunque supporto informatico contenente dati o informazioni aventi efficacia probatoria o programmi specificamente destinati ad elaborarli aventi efficacia probatoria (art. 491-bis c.p.);
- accesso abusivo a un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.);
- detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.);
- detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.);

	Sistema di Gestione Qualità	Data	23.06.2025
		Revisione	02
	DOC.GEN.01 – MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	Pag. 9 di 54	

- intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quater* c.p.);
- detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quinquies* c.p.);
- estorsione (art. 629 c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-*bis* c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici o di interesse pubblico (art. 635-*ter* c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-*quater* c.p.);
- detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 635-*quater*.1 c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblico interesse (art. 635-*quinquies* c.p.);
- frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-*quinquies* c.p.);
- Perimetro di sicurezza cibernetica (D.L. 105/2019 art. 1 c. 11).

L'**art. 24-ter del Decreto 231** è stato introdotto dalla Legge 15 luglio 2009 n.94 ed include nell'ambito della responsabilità amministrativa d'impresa i **delitti di criminalità organizzata**.

La L. 236/2016 ha modificato l'art. 416 c.p. introducendo l'associazione a delinquere finalizzata ai delitti di cui all' art. 601-bis c.p. (traffico di organi prelevati da persona vivente).

I reati compresi in questo articolo sono i seguenti:

- delitti di associazione per delinquere finalizzata alla riduzione o mantenimento in schiavitù, alla prostituzione minorile, alla pornografia minorile, alla detenzione di materiale pornografico con minori, tratta di persone, traffico di organi prelevati da persona vivente, acquisto e alienazione di schiavi, violenza sessuale, atti sessuali con minorenne, corruzione di minorenne, violenza sessuale di gruppo, adescamento di minorenni ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina, (art. 416, c.p.);
- associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.);
- scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.);
- sequestro di persona a scopo di rapina o estorsione (art. 630 c.p.);
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del D.P.R. 309/90);
- delitti concernenti la fabbricazione ed il traffico di armi da guerra, esplosivi ed armi clandestine (art. 407, comma 2, lettera a), numero 5, del c.p.p.).

L'**art. 25** annovera tra i **reati contro la Pubblica Amministrazione** rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa d'impresa i reati di concussione e corruzione, cosiddetti reati "propri", in quanto si configurano solamente ove il soggetto attivo rivesta la qualifica di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio.

La legge 6 novembre 2012, n.190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" interviene sul codice penale, principalmente:

- attraverso alcune modifiche di sostanza degli artt. 317 c.p. (concussione), 318 c.p. (corruzione cosiddetta impropria) e 322 c.p. (istigazione alla corruzione);
- mediante introduzione di due nuove fattispecie delittuose agli artt. 319-*quater* c.p. (induzione indebita a dare o promettere utilità) e 346-bis (traffico di influenze illecite).

Riguardo al D.Lgs. 231/2001, ha introdotto i seguenti cambiamenti:

	Sistema di Gestione Qualità	Data	23.06.2025
		Revisione	02
	DOC.GEN.01 – MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	Pag. 10 di 54	

- ha modificato l'art.25 (ora denominato: Reati di concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione) introducendo il reato di "Induzione indebita a dare o promettere utilità" (art. 319-quater c.p.)
- introduce alla nuova lettera s-bis dell'art. 25-ter il reato di "Corruzione tra privati", quanto alla sola condotta attiva del corruttore (art. 2635 co. 3 c.c.).

Con la Legge n. 69/15 del 27 maggio 2015 vi sono state ulteriori modifiche alle pene per le persone fisiche dei reati previsti all'art. 25 del D.Lgs. 231/2001 e all'art. 317 c.p. nel quale è stata reintrodotta la figura dell'incaricato di pubblico servizio. Con legge n. 3/2019 è stato introdotto nel perimetro 231 l'art. 346 bis del c.p. (traffico di influenze illecite).

Con il Decreto Legislativo n. 75/2020 avente ad oggetto la attuazione della cd. direttiva PIF (direttiva UE 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale) ha introdotto alcune modifiche all'art. 25 del D.lgs. 231/01:

- ha modificato l'art. 25 del D.lgs. 231/01 ora denominato "Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso di ufficio"
- ha introdotto il delitto di peculato (ad eccezione del peculato d'uso) ex art. 314, c. 1, c.p., il delitto di peculato mediante profitto dell'errore altrui ex art. 316 c.p. e l'abuso d'ufficio ex art. 323 c.p.

Il Decreto-Legge del 4 luglio 2024, n. 92 (c.d. "Decreto Carceri") - convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 2024, n. 112, in vigore dal 10 agosto 2024 - introduce nel Codice Penale e, contestualmente, nel Catalogo dei Reati, mediante richiamo all' art. 25 del D. Lgs. 231/2001, il nuovo reato di cui all' art. 314 bis del Codice penale, rubricato "Indebita destinazione di denaro o cose mobili" , abroga il reato di " abuso di ufficio" di cui all' art. 323 del c.p. infine apporta rilevanti modifiche al reato di "Traffico di influenze illecite" di cui all'art. 346 bis del Codice penale e modifica l'art. 322-bis del c.p. "Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri."

Tali reati oggi sono:

- Peculato (art. 314 c.1 c.p.);
- Indebita destinazione di denaro o cose mobili (art. 314-bis c.p.);
- Peculato mediante il profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.);
- concussione (art. 317 c.p.);
- corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.);
- corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.);
- circostanze aggravanti (art.319-bis c.p.)
- corruzione in atti giudiziari (319-ter c.p.);
- induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.);
- corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);
- pene per il corruttore (art. 321 c.p.)
- istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- abuso di ufficio (art. 323 c.p.) *abrogato*
- peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.);

	Sistema di Gestione Qualità	Data	23.06.2025
		Revisione	02
	DOC.GEN.01 – MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	Pag. 11 di 54	

- traffico di influenze illecite (art 346 bis c.p.).

Il Decreto 231 prevede l'estensione della responsabilità amministrativa dell'ente anche ai casi in cui i reati indicati sopra siano stati commessi da pubblici impiegati, incaricati di un pubblico servizio, membri degli organi delle Comunità europee ovvero da funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri.

Per *Pubblica Amministrazione* si intendono le istituzioni pubbliche, i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio, ossia l'insieme di enti e soggetti pubblici (Stato, Ministeri, Regioni, Province, Comuni ecc.) e talora privati (Concessionari di pubblico servizio, Amministrazioni aggiudicatrici, Società miste ecc.) e tutte le altre figure che svolgono in qualsiasi modo la funzione pubblica nell'interesse della collettività.

Per *istituzioni pubbliche* si intendono, a titolo esemplificativo, le aziende e le amministrazioni dello Stato, le Regioni, le Province, i Comuni e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale. Funzione pubblica viene rivestita anche dai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento Europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei Conti delle Comunità europee.

Per *pubblico ufficiale*, come disciplinato dall'art. 357 c.p., si intende un soggetto che esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. E' pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della Pubblica Amministrazione e dal suo svolgersi per mezzo dei poteri autoritativi e certificativi.

Per *incaricato di pubblico servizio*, come disciplinato dall'art. 358 c.p., si intende chi, a qualunque titolo, presta un "pubblico servizio", intendendosi per tale "un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale".

E', pertanto, un incaricato di pubblico servizio colui che svolge una "pubblica attività", non riconducibile ad alcuna delle funzioni sopra descritte e non concernente semplici mansioni d'ordine e/o la prestazione di opera meramente materiale e, in quanto tali, prive di alcun apporto intellettuale e discrezionale. Esempi di Impiegati di Pubblico Servizio sono i dipendenti degli enti che svolgono servizi pubblici anche se aventi natura di enti privati.

L'**art. 25-bis del** Decreto, introdotto dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, di conversione del d.l. 350/2001 recante disposizioni urgenti in vista dell'euro e successivamente modificato dalla Legge n.99 del 23 luglio 2009 recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia, riguarda i delitti in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento.

L'artt. 453 c.p. e 461 c.p. sono stati modificati con il D. lgs 126/2016. In particolare l'art. 453 estende la responsabilità penale al caso di indebita fabbricazione di quantitativi di monete in eccesso, da parte di chi sia autorizzato alla produzione delle medesime ma abusi degli strumenti o dei materiali nella sua disponibilità, mentre l'art. 461 inserisce espressamente i dati (in aggiunta alle filigrane ed ai programmi informatici) nel novero degli strumenti destinati alla falsificazione. Si precisa inoltre che il reato sussiste anche quando tali strumenti non abbiano nella falsificazione la propria destinazione esclusiva.

I reati ivi elencati e rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa d'impresa sono:

- falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
- falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);

	Sistema di Gestione Qualità	Data	23.06.2025
		Revisione	02
	DOC.GEN.01 – MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	Pag. 12 di 54	

- contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
- fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.);
- contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi di opere dell'ingegno ovvero di brevetti, modelli e disegni (art.473 c.p.);
- introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

L'**art. 25-bis.1 del Decreto**, introdotto dalla L. 99 del 23 luglio 2009 recante "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia", riguarda i delitti contro l'industria e il commercio.

La Legge n. 206/2023 segna un passo significativo nella tutela del Made in Italy, introducendo misure incisive contro la contraffazione e rafforzando la responsabilità amministrativa degli enti ai sensi del D.Lgs. 231/01. La normativa estende l'ambito applicativo dell'art. 517 c.p. (ricompreso nell'art. 25-bis.1 del D.Lgs. 231/01) punendo ora anche la mera detenzione per la vendita di prodotti con segni mendaci, ampliando così il novero dei soggetti esposti al rischio reato.

I reati ivi elencati e rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa d'impresa sono:

- turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
- illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 bis c.p.);
- frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);
- frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.);
- contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.).

Il **D.Lgs. n. 61/2002** sulla disciplina degli illeciti penali e amministrativi riguardanti le società commerciali, ha aggiunto al Decreto 231 l'**art. 25-ter** estendendo la responsabilità amministrativa degli enti ad alcune fattispecie di reati societari commessi nell'interesse dell'Ente da amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza, qualora il fatto non si sarebbe realizzato se essi avessero vigilato in conformità agli obblighi inerenti la loro carica.

La legge 6 novembre 2012, n.190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" introduce nell'art. 25-ter il reato di "Corruzione tra privati", quanto alla sola condotta attiva del corruttore (art. 2635 co. 3 c.c.).

La legge 69/2015, in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, oltre a modificare il reato di false comunicazioni sociali previsto dall' art. 2621 c.c. ha introdotto il reato di false comunicazioni sociali delle società quotate variando l'art. 2622 c.c.

Il 15 marzo 2017 con D. lgs 38 è stato introdotto anche il reato di "Istigazione alla corruzione tra privati" di cui all'art. 2635 bis c.c., inoltre è stato modificato all'art. 2635 c.c.. La nuova formulazione estende il novero dei soggetti attivi includendo tra gli autori del reato, oltre a coloro che rivestono posizioni apicali di amministrazione o di controllo, anche coloro che svolgono attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive presso società o enti privati.

L'art. 55 D.Lgs. 19/2023 è andato a modificare 25-ter, comma 1, D.Lgs. 231/2001, rubricato «Reati societari» mediante l'aggiunta dell'inciso «o da altre leggi speciali» e con l'introduzione della lettera «s-ter», la

	Sistema di Gestione Qualità	Data	23.06.2025
		Revisione	02
	DOC.GEN.01 – MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	Pag. 13 di 54	

quale prevede che: «per il delitto di false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare previsto dalla normativa attuativa della direttiva (UE) 2019/2121, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecento quote» Tale delitto viene introdotto dall'art. 54 D.Lgs. 19/2023 e prevede che: «Chiunque, al fine di far apparire adempiute le condizioni per il rilascio del certificato preliminare di cui all'articolo 29, forma documenti in tutto o in parte falsi, altera documenti veri, rende dichiarazioni false oppure omette informazioni rilevanti, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. In caso di condanna ad una pena non inferiore a mesi otto di reclusione segue l'applicazione della pena accessoria di cui all'articolo 32-bis del codice penale».

In questo articolo sono previsti i seguenti reati:

- false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)
- fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.);
- false comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622);
- *falso in prospetto (art. 2623 c.c., abrogato dall'art. 34 della Legge 28 dicembre 2005, n. 262, la quale ha tuttavia introdotto l'art. 173-bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58);*
- *falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 2624 c.c., abrogato dall'art. 37 c. 34 del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39);*
- impedito controllo (art. 2625 c. 2 c.c.);
- indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
- illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis c.c.);
- formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)
- istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis)
- illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- aggio (art. 2637 c.c.);
- ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.);
- delitto di false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare previsto dalla normativa attuativa della direttiva (UE) 2019/2121 (art. 54 D.lgs.19/2023).

L'art. 25-quater del Decreto, introdotto dalla legge 14 gennaio 2003, n. 7 recante la “*Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo*”, stipulata a New York il 9 dicembre 1999, dispone la punibilità dell'ente, ove ne sussistano i presupposti, nel caso in cui siano commessi, nell'interesse o a vantaggio dell'ente stesso, delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.

Rispetto alle altre disposizioni, l'art. 25-quater si caratterizza in quanto non prevede un elenco di reati chiuso e tassativo, ma si riferisce ad una generica categoria di fattispecie, accomunate dalla particolare finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.

I reati si realizzano qualora l'ente o una sua struttura organizzativa venga utilizzata allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di atti terroristici (anche con riferimento all'arruolamento, addestramento o propaganda agli stessi) o di eversione dell'ordine democratico.

La legge 28 luglio 2016, n. 153 ha inserito nel codice penale tre nuovi delitti potenzialmente rilevanti ai sensi dell'art 25-quater d.lgs. 231 (artt. 270 quinquies-1 c.p., 270 quinquies-2 e 280-ter c.p.).

	Sistema di Gestione Qualità	Data	23.06.2025
		Revisione	02
	DOC.GEN.01 – MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	Pag. 14 di 54	

Il D.lgs. 21 del 01 marzo 2018, entrato in vigore il 6 aprile, contiene «Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale a norma dell'articolo 1, comma 85, lettera q), della legge 23 giugno 2017, n. 103». In riferimento alla responsabilità degli enti, le novità riguardano la soppressione dell'articolo 1 della L. 625/1979, sostituito dall'art. 270-bis.1 del c.p. "Circostanze aggravanti e attenuanti".

Oggi di questa famiglia fanno parte le seguenti fattispecie di reato:

- associazione con finalità di terrorismo anche internazionale e di eversione dell'ordine democratico (art. 270-bis c.p.),
- assistenza agli associati (art. 270 ter c.p.),
- arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater c.p.),
- organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo (art. 270-quater-1 c.p.),
- addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinquies c.p.),
- finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (art. 270-quinquies-1 c.p.),
- sottrazione di beni e denaro sottoposti a sequestro (art. 270-quinquies-2 c.p.),
- condotte con finalità di terrorismo (art. 270 sexies c.p.),
- attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.),
- atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bis c.p.),
- atti di terrorismo nucleare (art. 280-ter c.p.),
- sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis c.p.),
- istigazione a commettere alcuno dei delitti previsti dai capi primo e secondo (art. 302 c.p.),
- circostanze aggravanti e attenuanti (art. 270-bis.1 c.p.),
- convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo New York 9 dicembre 1999 (art.2)

L'art. 8 della legge 9 gennaio 2006, n. 7, recante "*Misure necessarie per prevenire, contrastare e reprimere le pratiche di mutilazione genitale femminile quali violazioni dei diritti fondamentali all'integrità della persona e alla salute delle donne e delle bambine*" (art. 583-bis c.p.), ha inserito nel Decreto 231 l'**art. 25-quater.1** che introduce una nuova figura di reato tra quelli contro l'incolumità individuale, vale a dire le pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, che si realizza qualora, in assenza di esigenze terapeutiche, si cagioni una mutilazione degli organi genitali femminili (si intendono come tali la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo).

Ciò che rileva, ai fini della configurazione delle fattispecie descritte, è il realizzarsi del cosiddetto "criterio strutturale" che - da leggersi in combinato disposto con i meccanismi di imputazione del reato all'ente di cui all'art. 5 del Decreto 231 - impone che le pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili siano state poste in essere nei locali nei quali l'ente svolge la propria attività o comunque che siano stati realizzati con l'ausilio delle strutture materiali o umane a disposizione dell'ente.

L'art. 25-quinquies del Decreto è stato introdotto dall'art. 5 della legge 11 agosto 2003, n. 228 recante misure contro la tratta di persone. La norma non si è limitata a introdurre nel novero dei reati presupposto solamente fattispecie in materia di tratta delle persone, ma ha allargato la prospettiva sanzionatoria ai delitti previsti dalla Sezione I del Capo III del Titolo XII del Libro secondo del codice penale, rubricata dei "**delitti contro la personalità individuale**".

Nel 2014 è stato emanato il Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 39, in attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorenne, recante, tra le varie innovazioni, alcune modifiche al D. Lgs. 231/2001 in materia di responsabilità amministrativa degli enti. Con le modifiche introdotte dal predetto Decreto l'elenco dei reati contro la personalità individuale comprende ora anche il reato di "adescamento di minorenni" (art. 609-undecies c.p.).

	Sistema di Gestione Qualità	Data	23.06.2025
		Revisione	02
	DOC.GEN.01 – MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	Pag. 15 di 54	

La legge del 29 ottobre 2016, n. 199 entrata in vigore a novembre 2016 ha operato un intervento volto a rafforzare il contrasto al cosiddetto “caporalato”, modificando il testo dell’art. 603-bis c.p. concernente il reato di “Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro” introdotto per la prima volta con il D.L. 138/2011, convertito con modificazioni dalla L. 148/2011. L’art. 6 della L. 199/2016, introduce il reato di “intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro” di cui all’art. 603-bis c.p..

La Legge 23 dicembre 2021, n. 238 recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020» ha modificato i delitti contro la personalità individuale di cui agli artt. 600-quater c.p. “Detenzione di materiale pornografico” e 609-undecies c.p. “Adescamento di minori”.

L’elenco comprende:

- riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);
- prostituzione minorile (art. 600-*bis* c.p.);
- pornografia minorile (art. 600-*ter* c.p.);
- detenzione di materiale pornografico (art. 600-*quater* c.p.);
- pornografia virtuale (art. 600-*quater.1* c.p.);
- iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-*quinquies* c.p.);
- tratta di persone (art. 601 c.p.);
- acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.);
- intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-*bis* c.p.);
- adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.).

L’art. 9 c. 3 legge 18 aprile 2005, n. 62 ha introdotto nel Decreto 231 l’**art. 25-sexies** che configura una responsabilità amministrativa dell’ente nell’ipotesi di abusi di mercato ossia di commissione dei reati di:

- abuso di informazioni privilegiate (artt. 184 e 187-*bis* T.U.F.);
- manipolazione del mercato (artt. 185 e 187-*ter* T.U.F.).

Il recepimento nell’ordinamento italiano della direttiva comunitaria 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2003, relativa all’abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato e delle direttive della Commissione di attuazione 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE, ha rappresentato lo spunto per rivedere il panorama degli illeciti amministrativi in materia di mercato finanziario.

La repressione degli abusi di mercato è basata su un sistema a “*doppio binario*”, vale a dire: la sanzione penale, di cui agli artt. 184 e 185 T.U.F. e la sanzione amministrativa di cui agli artt. 187-*bis* e 187-*ter* T.U.F. La Legge 23 dicembre 2021, n. 238 recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020» ha modificato le fattispecie dei reati di cui agli artt. 182 “ambito di applicazione”, 184 “Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate, Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate” e art. 185 “manipolazione del mercato” del TUF (D.lgs. 24 febbraio 1998 n°58).

L’art. 25-septies del Decreto è stato introdotto dall’art. 9 della legge 3 agosto 2007, n. 123 e successivamente modificato dall’art. 30 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, (“Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, anche “Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” o “TUSSL”). Il disposto, recante misure relative alla commissione di reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro, prevede tre distinte fattispecie di illecito amministrativo dell’ente, ognuna sanzionata con pene diverse, proporzionate alla gravità del fatto, vale a dire:

- omicidio colposo (art. 589 c.p. commesso con violazione dell’art. 55 c. 2 del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123);

	Sistema di Gestione Qualità	Data	23.06.2025
		Revisione	02
	DOC.GEN.01 – MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	Pag. 16 di 54	

- omicidio colposo (art. 589 c.p. commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro);
- lesioni personali colpose gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (590 c. 3 c.p.).

A differenza degli altri reati presupposto individuati nel Decreto 231, che sono di natura dolosa e quindi posti in essere volontariamente dal soggetto), i reati considerati nell'art. 25-*septies*, invece, sono di natura colposa. A tale riguardo, un delitto è da configurarsi come colposo, o contro l'intenzione, quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.

L'**art. 25-*octies* del Decreto** (ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio) è stato introdotto dall'art. 63 del D. Lgs. 21 novembre 2007 n. 231 ("Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione"), entrato in vigore dal 29 dicembre 2007, che ha ampliato l'elenco dei reati-presupposto per l'applicazione della responsabilità amministrativa degli enti, inserendo i delitti in materia di riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita non solo nell'ambito dei crimini transnazionali ma anche in ambito nazionale.

Le fattispecie delittuose che interessano l'art. 25-*octies* del Decreto 231 sono quelle disciplinate dal codice penale, e segnatamente:

- ricettazione (art. 648 c.p.);
- riciclaggio (art. 648-*bis* c.p.);
- impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-*ter* c.p.);
- autoriciclaggio (art. 648-*ter*.1)(*)

L'ente risponde per tali reati se ad esso ne deriva un interesse o un vantaggio. In considerazione del fatto che i reati di cui agli artt. 648, 648-*bis*, 648-*ter* e 648-*ter*.1 c.p. possono essere commessi da "chiunque", l'interesse o il vantaggio dell'ente, quindi, deve essere valutato in relazione all'attinenza della condotta incriminata con l'attività esercitata dall'ente stesso.

L'inserimento dell'art. 25-*octies* nell'elenco dei reati presupposto per l'applicazione del Decreto 231 ha lo scopo di proteggere il sistema economico dalle distorsioni che il fenomeno del riciclaggio crea, evitando immissione di denaro e altri proventi derivanti da attività illecite nelle normali attività economiche o finanziarie.

Le norme riguardanti la prevenzione da attività di riciclaggio, in particolare, l'art. 648-*bis* c.p. vanno a colpire qualunque forma di reinvestimento di profitti illeciti, qualunque sia il delitto doloso dal quale i capitali illeciti provengono, rimettendoli in circolazione "depurati", in modo da impedire l'identificazione della provenienza illecita. L'art. 648-*ter* c.p., invece, consiste nell'utilizzo di capitali di provenienza illecita in attività economiche o finanziarie.

E' opportuno fare un breve cenno al fatto che il D. Lgs. n. 231/2007 per specifiche categorie di soggetti, e cioè per intermediari finanziari, professionisti, revisori contabili, e altri soggetti che operano in specifiche attività, prevede una modifica del ruolo dell'Organismo di Vigilanza (rispetto al contenuto dell'art. 6) al quale impone l'obbligo di vigilare sull'osservanza delle disposizioni antiriciclaggio previste dal decreto stesso (art. 52 D. Lgs. n. 231/2007). L'Organismo è tenuto inoltre ad informare le autorità di controllo indicate nell'art. 52 delle infrazioni in materia di antiriciclaggio. Il mancato rispetto degli obblighi di comunicazione è sanzionato penalmente con la reclusione fino ad un anno e la multa da cento a mille euro (art. 55 D. Lgs. n. 231/2007).

(*) Introdotto a far data dal 1 gennaio 2015. La nuova norma punisce colui che dopo aver commesso o concorso a commettere un delitto non colposo impiega, sostituisce o trasferisce denaro beni o altre utilità

	Sistema di Gestione Qualità	Data	23.06.2025
		Revisione	02
	DOC.GEN.01 – MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	Pag. 17 di 54	

provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. Il richiamo fatto dalla norma alla necessità che la condotta di auto riciclaggio sia concretamente idonea ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa del denaro, del bene o delle altre utilità introduce un freno ad una possibile interpretazione generalizzata che potrebbe assegnare rilevanza penale alla semplice modalità di sostituzione, trasferimento o impiego.

Il Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 195 recante «Attuazione della direttiva (UE) 2018/1673 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla lotta al riciclaggio mediante diritto penale» ha modificato le fattispecie di cui agli artt. 648 (Ricettazione), 648-bis (Riciclaggio), 648-ter (Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita) e 648-ter.1 (Autoriciclaggio) c.p., in modo tale da ampliare il loro spettro applicativo (prevedendone la configurabilità anche nelle ipotesi in cui il reato presupposto sia di natura colposa o contravvenzionale), con importanti effetti sulla responsabilità da reato degli enti ex d.lgs. 231/2001, essendo tali fattispecie ricomprese nel catalogo dei reati presupposto (art. 25-octies d.lgs. 231/2001).

Il Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 184 attuazione della direttiva (UE) 2019/713 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti ha apportato modifiche ad alcune fattispecie di reato previste dal codice penale e già vigenti, introdotto una nuova fattispecie di reato e, infine, disposto l'inserimento delle stesse all'interno del catalogo dei reati presupposto 231.

In particolare, l'art. 3 del testo normativo in parola ha ampliato il catalogo dei reati-presupposto 231 mediante l'introduzione del **nuovo articolo 25-octies.1** "Delitti in materia di pagamento diversi dai contanti".

Con la L. n. 137/2023, di conversione del D.L. n. 105/2023, il Legislatore interviene modificando l'art. 25-octies.1 del D.Lgs. 231/2001. In particolare è introdotto il delitto di cui all'art. 512-bis c.p., "trasferimento fraudolento di valori".

La L. 56/2024 modifica il di cui all'512-bis introducendo il comma 2 che prevede l'applicazione della pena anche a chi, al fine di eludere le disposizioni in materia antimafia, attribuisce fittiziamente la titolarità di beni ad altri.

I reati inseriti in questa famiglia sono:

- Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.);
- Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.);
- Frode informatica (art. 640-ter c.p.);
- Trasferimento fraudolento di valori (art.512-bis c.p.).

La Legge n. 99 del 23 luglio 2009 recante "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia" ha introdotto nell'ambito del Decreto 231 l'**art. 25-novies**, con riferimento ai *delitti in materia di violazione del diritto d'autore*. I reati ivi inclusi e rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa d'impresa sono quelli previsti dagli articoli 171, primo comma, lettera *a-bis*), e terzo comma, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, in materia di protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio.

Attraverso l'art.4 della legge n.116 del 3 agosto 2009 recante la "Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dalla Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 con risoluzione n. 58/4, firmata dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003, nonché norme di adeguamento interno e modifiche al codice penale e al codice di procedura penale" è disciplinato nell'ambito della responsabilità amministrativa degli enti – attraverso l'**art. 25-novies** del Decreto 231 - il delitto concernente "l'induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria" (art.377-bis c.p.).

	Sistema di Gestione Qualità	Data	23.06.2025
		Revisione	02
	DOC.GEN.01 – MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	Pag. 18 di 54	

Legge n. 143 del 7 ottobre 2024 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, recante misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico”, si inserisce nel corpus normativo dell’**Art. 25-novies del D.Lgs 231/01 (Delitti in materia di violazione del diritto d’autore)**, modificando gli artt. 171-bis, 171-ter, 171-septies, già presenti nell’art. 25-novies del D.lgs. 231/01.

L’art. 2 del D. Lgs n. 121 del 7 luglio 2011 “Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell’ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all’inquinamento provocato dalle navi e all’introduzione di sanzioni per violazioni” ha poi modificato la numerazione del suddetto articolo in **art. 25 decies**.

Sempre l’**art. 2 del Dlgs n. 121 del 7 luglio 2011** ha introdotto nell’ambito del Decreto l’**art. 25 undecies** (Reati ambientali). L’elenco di tali reati comprendeva:

- a) uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.),
- b) distruzione o deterioramento di habitat all’interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.),
- c) commercio degli esemplari di specie dell’allegato A, appendice I e III, ed allegato C, parte 2 (art. 2 L. 150/1992);
- d) Falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione (art. 3-bis L. 150/1992);
- e) reati di cui all’art.137 della Legge n.152 del 3 aprile 2006, in materia di scarichi di acque reflue;
- f) reati di cui all’art.256 della Legge n.152 del 3 aprile 2006, relativi ad attività di gestione di rifiuti non autorizzata;
- g) reati di cui all’art.257 della Legge n.152 del 3 aprile 2006, in materia di bonifica di siti;
- h) reati di cui all’art.258 della Legge n.152 del 3 aprile 2006, relativi alla violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari;
- i) reati di cui agli artt.259 della Legge n.152 del 3 aprile 2006, relativi al traffico illecito di rifiuti;
- j) reati di cui all’art. 452-quaterdecies c.p., relativo ad attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti;
- k) reati di cui agli art. 260-bis della Legge n.152 del 3 aprile 2006 in materia di tracciabilità dei rifiuti;
- l) reati di cui all’art.279 della Legge n.152 del 3 aprile 2006, in materia di autorizzazioni ambientali;
- m) reati di cui agli artt.1, 2, 3-bis e 6 della Legge n.150 del 7 febbraio 1992, correlati al commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, nonché alla commercializzazione e detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l’incolumità pubblica;
- n) reati di cui all’art.3 della Legge n. 549 del 28 dicembre 1993, misure a tutela dell’ozono stratosferico e dell’ambiente;
- o) art. 8 e art. 9 del d.lgs. n.202 del 6 novembre 2007, correlati all’ inquinamento provocato dalle navi.

Nel maggio 2015, il Parlamento ha approvato definitivamente la Legge 22 maggio 2015, n. 68, “Disposizione in materia di delitti contro l’ambiente”, che ha introdotto rilevanti novità in materia di responsabilità amministrativa degli enti ex D. Lgs. n. 231/2001. Più precisamente, attraverso l’inserimento nel Libro II del Codice penale del Titolo VI-bis, denominato “Dei delitti contro l’ambiente”, sono state introdotte nel D. Lgs. 231/01 quali reati-presupposto le seguenti nuove fattispecie di reato:

- p) inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.);
- q) disastro ambientale (art. 452-quater c.p.);
- r) delitti colposi contro l’ambiente (art. 452-quinquies c.p.);
- s) delitti associativi aggravati dall’essere finalizzati alla commissione di reati ambientali (art. 452-octies, c.p.);
- t) traffico ed abbandono di materiale altamente radioattivo (art. 452-sexies c.p.).

Il D.Lgs. 21 del 01 marzo 2018, entrato in vigore il 6 aprile, contiene «Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale a norma dell’articolo 1, comma 85, lettera q), della

	Sistema di Gestione Qualità	Data	23.06.2025
		Revisione	02
	DOC.GEN.01 – MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	Pag. 19 di 54	

legge 23 giugno 2017, n. 103». In riferimento alla responsabilità degli enti, le novità riguardano la soppressione dell'articolo 260 del D.Lgs. 152/2006, sostituito con l'articolo 452-quaterdecies del c.p. "Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti".

Il 10 ottobre 2023 la Legge 137/2023 modifica i reati di "Inquinamento ambientale" e "Disastro ambientale" aggiungendo aggravante nel caso in cui l'inquinamento o il disastro siano compiuti in area protetta.

Il D.Lgs. n. 109/2012 - pubblicato sulla G.U. n. 172 del 25 luglio 2012 ed entrato in vigore il 9 Agosto 2012 ha introdotto nel D.Lgs. 231/01 l'**art. 25-duodecies**: "Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare" In proposito, l'art.22 comma 12 bis del Testo unico sull'immigrazione, prevede delle ipotesi aggravanti in caso di impiego di cittadini stranieri il cui soggiorno sia irregolare nel caso in cui esso sia caratterizzato da "particolare sfruttamento", ovvero:

- vengano occupati irregolarmente più di tre lavoratori;
- vengano occupati minori in età non lavorativa;
- ricorrano le ipotesi di sfruttamento di cui all'articolo 603 bis del codice penale ("...l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori intermediati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro").

Nel novembre del 2017 con la L. 161 del 17 ottobre 2017 viene modificato l'art. 25 duodecies del d.lgs. 231/01. In particolare l'art. 30 comma 4 della L. 161/2017, all'unico comma presente dell'art. 25 duodecies del d.lgs. 231/01 aggiunge ulteriori tre commi (1-bis, 1-ter e 1-quater), volti a sanzionare alcune condotte di immigrazione clandestina. Viene prevista una sanzione per gli Enti, nel cui interesse o vantaggio venga promosso, diretto, organizzato, finanziato o effettuato il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compiuti altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato italiano o di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente.

La responsabilità penale dell'ente, così come quella della persona fisica, sorge, tuttavia, solo laddove si verifichi, alternativamente, uno degli ulteriori presupposti di gravità previsti dall'art. 12 comma 3 del d.lgs. 286/1998: il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone; la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti; gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti.

La legge 187 del 2024 modifica l'art. 22 del D.lgs. 286/1998. Tali modifiche non hanno nessun impatto sul D.lgs. 231/01, in quanto riguardano commi dell'art. 22 non contemplati nel catalogo dei reati ex. D.lgs. 231/01.

Il 27 novembre 2017 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge 20 novembre 2017, n. 167 con «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea - Legge Europea 2017».

Il provvedimento amplia il catalogo dei reati presupposto del D.Lgs. 231/2001, inserendo **l'articolo 25-terdecies** rubricato «razzismo e xenofobia». L'articolo arriva a prevedere nel caso in cui l'ente o una sua unità organizzativa sia stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti previsti, la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3».

Il 03 maggio 2019 è stata approvata la L. 39 "Reati in materia di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati".

Il provvedimento amplia il catalogo dei reati presupposto del D.Lgs. 231/2001, inserendo **l'articolo 25-quaterdecies** rubricato "Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi

	Sistema di Gestione Qualità	Data	23.06.2025
		Revisione	02
	DOC.GEN.01 – MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	Pag. 20 di 54	

d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati". Il provvedimento estende la responsabilità degli enti ai reati di frode in competizioni sportive e di esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommesse.

A partire dal 25 dicembre 2019 la legge di conversione del 19 dicembre 2019 n. 157 è entrata in vigore convertendo il D.l. 124 emanato il 26 ottobre 2019 "Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili" (il "Decreto Fiscale"). Tale legge introduce il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti nel catalogo dei reati presupposto rilevante al fine di configurare la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche ai sensi del Decreto Legislativo n. 231 del 2001 (il "Decreto 231").

Viene, infatti introdotto nel Decreto 231 il nuovo **articolo 25-quinquiesdecies**, rubricato "Reati tributari".

Nel 6 luglio 2020 il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto di attuazione della Direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (c.d. Direttiva PIF). Tale decreto attuativo ha un notevole impatto sul diritto penale d'impresa, soprattutto con riferimento alle fattispecie di reati tributari vengono introdotte nuove fattispecie di reato rilevanti ai fini del D. Lgs. n. 231/2001, quali:

- il delitto di dichiarazione infedele in caso di gravi frodi IVA transfrontaliere ex art. 4 D. Lgs. 74/2000,
- l'omessa dichiarazione in caso di gravi frodi IVA transfrontaliere ex art. 5 D. Lgs. 74/2000,
- l'indebita compensazione in caso di gravi frodi IVA transfrontaliere ex art. 10 quater D. Lgs. 74/2000

andando a modificare il numero dei reati presupposto contenuti nella famiglia di reato ex art.25-quinquiesdecies del D.Lgs. 231/01.

Il Decreto legislativo 4 ottobre 2022, n. 156 recante «Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 75, di attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale» (c.d. "Direttiva PIF") ha modificato il comma 1bis dell'art. 25-quinquiesdecies del d. lgs. n. 231/2001 specificando che i reati tributari di cui agli artt. 4, 5 e 10-quater d. lgs. n. 74/2000 comportano la responsabilità dell'ente quando sono commessi al fine di evadere l'IVA nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri «connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione Europea» da cui possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a 10.000.000,00 euro.

Il D.lgs. 87/2024 interviene con modifiche minori sul art. 10-quater del D.lgs. 74/2000, in particolare introduce comma 2-bis, che esclude la punibilità dell'agente nel caso in cui la natura tecnica delle violazioni, sussistano in condizioni di obiettiva incertezza su specifici elementi che fondano la spettanza del credito.

L'elenco dei reati compresi in questa famiglia è il seguente:

- dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. n. 74/2000);
- dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. n. 74/2000);
- il delitto di dichiarazione infedele in caso di gravi frodi IVA transfrontaliere ex art. 4 D. Lgs. 74/2000;
- l'omessa dichiarazione in caso di gravi frodi IVA transfrontaliere ex art. 5 D. Lgs. 74/2000;
- emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. n. 74/2000);
- occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. n. 74/2000);
- l'indebita compensazione in caso di gravi frodi IVA transfrontaliere ex art. 10 quater D. Lgs. 74/2000;
- sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. n. 74/2000).

	Sistema di Gestione Qualità	Data	23.06.2025
		Revisione	02
	DOC.GEN.01 – MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	Pag. 21 di 54	

Con il Decreto Legislativo n. 75 avente ad oggetto la attuazione della cd. direttiva PIF (direttiva UE 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale) è stata introdotta la nuova famiglia di reati **all'art. 25-sexiesdecies** del D.lgs. 231/01.

Il Decreto Legislativo n. 141/2024, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 3 ottobre 2024, attua la revisione **della disciplina doganale nazionale e rilevanti modifiche del sistema sanzionatorio in materia di accise e di altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi**. Tale Decreto ha un impatto anche sulla disciplina della **responsabilità delle persone giuridiche ex D. Lgs. n. 231/2001**. L'**art. 25 sexiesdecies**, rubricato "**Contrabbando**", non ricomprende più solamente i reati in materia doganale bensì le nuove disposizioni nazionali complementari al Codice doganale dell'Unione introdotte con tale modifica), ma anche i reati in materia di accise, prevedendo per entrambi la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.

Quanto ai reati in materia doganale, il Decreto introduce le nuove disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione, delineando la nuova disciplina nazionale di riferimento in materia doganale e abrogando il previgente T.U.L.D., nell'ottica di un riordino completo del sistema doganale italiano in conformità alle norme doganali dell'Unione Europea.

I reati compresi in questa famiglia sono:

- Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici (art. 40 del D.lgs. 504/1995);
- Fabbricazione clandestina di alcole e bevande alcoliche (art. 41 del D.lgs. 504/1995);
- Associazione per la fabbricazione clandestina di alcole e bevande alcoliche (art. 42 del D.lgs. 504/1995);
- Sottrazione all'accertamento dell'accisa sull'alcole e bevande alcoliche (art. 43 del D.lgs. 504/1995);
- Confisca (art. 44 del D.lgs. 504/1995);
- Circostanze aggravanti (art. 45 del D.lgs. 504/1995);
- Alterazione di congegni, impronte e contrassegni (art. 46 del D.lgs. 504/1995);
- Deficienze ed eccedenze nel deposito e nella circolazione dei prodotti soggetti ad accisa (art. 47 del D.lgs. 504/1995);
- Irregolarità nell'esercizio degli impianti di lavorazione e di deposito di prodotti sottoposti ad accisa (art. 48 del D.lgs. 504/1995);
- Irregolarità nella circolazione di prodotti soggetti ad accisa (art. 49 del D.lgs. 504/1995);
- Contrabbando per omessa dichiarazione (art. 78 del D.lgs. 504/1995);
- Contrabbando per dichiarazione infedele (art. 79 del D.lgs. 504/1995);
- Contrabbando nel movimento delle merci marittimo, aereo e nei laghi di confine (art. 80 del D.lgs. 504/1995);
- Contrabbando per indebito uso di merci importate con riduzione totale o parziale dei diritti (art. 81 del D.lgs. 504/1995);
- Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 82 del D.lgs. 504/1995);
- Contrabbando nell'esportazione temporanea e nei regimi di uso particolare e di perfezionamento (art. 83 del D.lgs. 504/1995);
- Contrabbando di tabacchi lavorati (art. 84 del D.lgs. 504/1995);
- Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati (art. 85 del D.lgs. 504/1995);
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati (art. 86 del D.lgs. 504/1995);
- Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 88 del D.lgs. 504/1995);
- Delle misure di sicurezza patrimoniali. Confisca (art. 94 del D.lgs. 504/1995).

	Sistema di Gestione Qualità	Data	23.06.2025
		Revisione	02
	DOC.GEN.01 – MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	Pag. 22 di 54	

Legge 9 marzo 2022, n. 22 recante «Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale». Il testo riforma le disposizioni penali a tutela del patrimonio culturale – attualmente contenute prevalentemente nel Codice dei beni culturali (d.lgs. n. 42 del 2004) – e le inserisce nel codice penale con l’obiettivo di operare una profonda riforma della materia, ridefinendo l’assetto della disciplina nell’ottica di un tendenziale inasprimento del trattamento sanzionatorio. Inoltre, il testo normativo in parola ha ampliato il catalogo dei reati-presupposto 231 mediante l’introduzione **dell’art. 25-septiesdecies** “Delitti contro il patrimonio culturale” e **l’art. 25-duodecimes** “Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici”.

Con il D.lgs. 56/2024 viene modificato l’art. 518-duodecimes.

Reati previsti da questa famiglia dall’Art. 25-septiesdecies sono:

- Furto di beni culturali (art. 518-bis c.p.);
- Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter c.p.);
- Ricettazione di beni culturali (art. 518-quater c.p.);
- Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-octies c.p.);
- Violazione in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-novies c.p.);
- Importazione illecita di beni culturali (art. 518-decies c.p.);
- Uscita o esportazione illecita di beni culturali (art. 518-undecies c.p.);
- Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali (art. 518-duodecimes c.p.);
- Contraffazione di opera d’arte (art. 518-quaterdecies c.p.).

Mentre i reati previsti dall’art. 25-duodecimes sono:

- Riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies c.p.);
- Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-terdecies c.p.).

L’art. 10 della **Legge n. 146 del 16 marzo 2006** (“Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transazionale, adottati dall’Assemblea Generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001”) ha esteso la responsabilità amministrativa degli enti ai c.d. “reati transnazionali”. L’assoggettamento di tali reati alla disciplina prevista dal Decreto 231 non è avvenuto attraverso l’inserimento di un articolo nel testo del Decreto, bensì, come detto, per effetto della ratifica della Convenzione.

L’art. 3 della legge n. 146/2006 definisce “reato transnazionale” il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni qualora sia coinvolto un “gruppo criminale organizzato”, nonché:

- sia commesso in più di uno Stato, ovvero
- sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della preparazione, pianificazione, direzione o controllo dell’illecito sia avvenuta in un altro Stato, ovvero
- sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in un’attività criminale in più di uno Stato, ovvero
- sia commesso in uno Stato, ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

I reati transnazionali disciplinati dalla Legge 146/2006 ed inclusi nell’ambito di responsabilità ex D. Lgs 231/01 sono i seguenti:

- associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.);
- associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del D.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43, Testo Unico delle leggi doganali);

	Sistema di Gestione Qualità	Data	23.06.2025
		Revisione	02
	DOC.GEN.01 – MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	Pag. 23 di 54	

- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, Testo Unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti);
- reati concernenti il traffico di migranti (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del D. Lgs. 25 luglio 1998 n. 286, Testo Unico delle disposizioni in materia di immigrazione, e successive modificazioni);
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.);
- favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).

1.3 Le Sanzioni

Le sanzioni derivanti dalla responsabilità amministrativa, a seguito della commissione del reato (i reati presupposto sono riportati specificatamente al paragrafo 1.1.), disciplinate dagli **artt. 9 a 23 del Decreto 231**, sono le seguenti:

- **sanzioni pecuniarie** (artt. 10 – 12): si applicano sempre per ogni illecito amministrativo e hanno natura afflittiva e non risarcitoria. Dell'obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria ne risponde solo l'ente con il suo patrimonio o con il fondo comune. Le sanzioni sono calcolate in base ad un sistema "per quote in un numero non inferiore a cento né superiore a mille", la cui commisurazione viene determinata dal giudice sulla base della gravità del fatto e del grado di responsabilità dell'ente, dall'attività svolta dall'ente per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto illecito e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti; ogni singola quota va da un minimo di Euro 258,23 ad un massimo di Euro 1.549,37. L'importo di ogni quota viene determinato dal giudice tenendo in considerazione le condizioni economiche e patrimoniali dell'ente; l'ammontare della sanzione pecuniaria, pertanto, viene determinata per effetto della moltiplicazione del primo fattore (numero di quote) per il secondo (importo della quota);
- **sanzioni interdittive** (artt. da 13 a 17): si applicano solo nei casi in cui sono espressamente previste e sono (art. 9, comma 2):
 - l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
 - la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
 - il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per l'ottenimento di un servizio pubblico; tale divieto può essere limitato anche a determinati tipi di contratto o a determinate amministrazioni;
 - l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli concessi;
 - il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive hanno la caratteristica di limitare o condizionare l'attività sociale, e nei casi più gravi arrivano a paralizzare l'ente (interdizione dall'esercizio dell'attività); esse hanno altresì la finalità di prevenire comportamenti connessi alla commissione di reati. L'art. 45 del Decreto 231, infatti, prevede l'applicazione delle sanzioni interdittive indicate nell'art. 9, comma 2 in via cautelare quando sussistono gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilità dell'ente per un illecito amministrativo dipendente da reato e vi sono fondati e specifici elementi che fanno ritenere concreto il pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per il quale si procede. Tali sanzioni si applicano nei casi espressamente previsti dal Decreto 231 quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- i. l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione e, in questo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- ii. in caso di reiterazione degli illeciti.

	Sistema di Gestione Qualità	Data	23.06.2025
		Revisione	02
	DOC.GEN.01 – MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	Pag. 24 di 54	

Le sanzioni interdittive hanno una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni (fatta eccezione per i reati di cui all'art. 25, che ai sensi della L. 3 del 9 gennaio 2019 ha una durata da 4 a 7 anni); in deroga alla temporalità è possibile l'applicazione in via definitiva delle sanzioni interdittive, nelle situazioni più gravi descritte nell'art. 16 del Decreto 231;

- **confisca** (art. 19): è una sanzione autonoma e obbligatoria che si applica con la sentenza di condanna nei confronti dell'ente, e ha per oggetto il prezzo o il profitto del reato (salvo per la parte che può essere restituita al danneggiato), ovvero, se ciò non è possibile, somme di denaro o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato; sono fatti salvi i diritti acquisiti dal terzo in buona fede. Lo scopo è quello di impedire che l'ente sfrutti comportamenti illeciti ai fini di "lucro"; in merito al significato di "profitto", considerata l'importante incidenza che la confisca può avere sul patrimonio dell'ente, la dottrina e la giurisprudenza hanno espresso orientamenti diversi e oscillanti per la novità del tema con riferimento alla "confisca-sanzione" prevista dal Decreto 231. L'art. 53 del Decreto 231 prevede la possibilità di disporre il sequestro preventivo finalizzato alla confisca dei beni dell'ente che costituiscono il prezzo o il profitto del reato in presenza delle condizioni di legge; si applica la procedura prevista dagli artt. 321 e seguenti del codice di procedura penale in tema di sequestro preventivo;
- **pubblicazione della sentenza** (art. 18): può essere disposta quando all'ente viene applicata una sanzione interdittiva; la sentenza viene pubblicata ai sensi dell'art. 36 c.p.. La pubblicazione è a spese dell'ente, ed è eseguita dalla cancelleria del giudice.

1.4 Le Misure cautelari

Il Decreto 231 prevede la possibilità di applicare all'ente le sanzioni interdittive previste dall'art. 9 c. 2, anche a titolo di misura cautelare.

Le misure cautelari rispondono a un'esigenza di cautela processuale, essendo applicabili nel corso del procedimento e quindi nei confronti di un soggetto che riveste la qualifica di sottoposto alle indagini o imputato, ma che non ha ancora subito una sentenza di condanna. Per tale motivo, le misure cautelari possono essere disposte, su richiesta del Pubblico Ministero, in presenza di determinate condizioni.

L'art. 45 indica i presupposti per l'applicazione delle misure cautelari condizionandone il ricorso alla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza sulla responsabilità dell'ente così ricalcando la disposizione contenuta nell'art. 273 c. 1 c.p.p.. La valutazione dei gravi indizi riferita all'applicabilità delle misure cautelari a norma dell'art. 45 deve tenere conto:

- della fattispecie complessa di illecito amministrativo imputabile all'ente;
- del rapporto di dipendenza con il reato-presupposto;
- della sussistenza dell'interesse o del vantaggio per l'ente.

Il procedimento applicativo delle misure cautelari è modellato su quello delineato dal codice di procedura penale, seppure con alcune deroghe. Il Giudice competente a disporre la misura, su richiesta del Pubblico Ministero, è il Giudice procedente, ovvero, nella fase delle indagini preliminari, il Giudice per le Indagini Preliminari. L'ordinanza applicativa è quella prevista dall'art. 292 c.p.p., norma espressamente richiamata nell'art. 45 del Decreto 231.

Il Giudice, ricevuta la richiesta del Pubblico Ministero, fissa una udienza camerale *ad hoc* per discutere dell'applicazione della misura; a tale udienza partecipano, oltre al Pubblico Ministero, l'ente e il suo difensore, i quali, prima dell'udienza, possono accedere alla richiesta del Pubblico Ministero e visionare gli elementi sui quali la stessa si fonda.

1.5 Requisiti dei modelli di organizzazione, gestione e controllo

Come sancito dall'art. 6, comma 2, del Decreto 231, i modelli di organizzazione, gestione e controllo devono

	Sistema di Gestione Qualità	Data	23.06.2025
		Revisione	02
	DOC.GEN.01 – MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	Pag. 25 di 54	

rispondere alle seguenti esigenze:

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Il legislatore il 10 marzo 2023 ha introdotto importanti modifiche alla preesistente normativa sulla tutela del segnalante (L.179/2017). Infatti, con il D.Lgs.24/2023 “Attuazione della Direttiva UE 2019/1937 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali” ha abrogato l’articolo 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, l’articolo 6, commi 2-ter e 2-quater, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e l’ articolo 3 della legge 30 novembre 2017, n. 179. Inoltre, il c. 2-bis dell’art. 6 del D.lgs. 231/01 è stato modificato indicando che i modelli di organizzazione devono:

- prevedere canali di segnalazione interni, ai sensi del D.lgs. 24/2023;
- il divieto di ritorsioni o discriminazioni dirette o indirette nei confronti del segnalante e delle altre persone fisiche e giuridiche indicate nel D.lgs. 24/2023;
- sanzioni nei confronti di chi:
 - effettua ritorsioni nei confronti del segnalante;
 - viola l’obbligo di riservatezza di cui all’art. 12 del D.lgs. 24/2023;
 - ostacola o tenta di ostacolare una segnalazione;
 - effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

Fermo restando il mantenimento delle massime cautele in merito alla riservatezza per la segnalazione e per il segnalante e il segnalato, le principali novità rispetto alla precedente L.179/2017 prevedono:

- la gestione del canale interno di segnalazione affidata ad un persona o un ufficio individuato dall’Ente;
- l’ampiezza dell’ambito delle violazioni di disposizioni normative nazionali (es. Illeciti amministrativi, contabili, civili o penali, violazioni del Modello 231, ecc.);
- l’invito alla predisposizione di un canale che garantisca al segnalante e alla segnalazione la massima riservatezza, anche attraverso l’utilizzo di strumenti di crittografia;
- l’espansione del novero dei soggetti, persone fisiche, che possono essere protette per la segnalazione di illeciti;
- la predisposizione di più modalità per effettuare la segnalazione quale un canale interno (attivato dall’Ente), un canale esterno (istituito dall’ ANAC), la divulgazione pubblica.

Il comma 2-bis dell’art. 6 del D.lgs. 231/01, a seguito dell’introduzione del D.lgs. 24/2023, stabilisce che i modelli di organizzazione e gestione devono prevedere i canali di segnalazione interna, il divieto di ritorsione e il sistema disciplinare, adottato ai sensi del comma 2, lettera e).

Gli artt. 6 e 7 del Decreto 231 prevedono forme specifiche di esonero della responsabilità amministrativa dell’ente.

In particolare, l’art. 6 c. 1 “*Soggetti in posizione apicale e modelli di organizzazione dell’Ente*”, prevede che l’ente non risponde se prova che:

- l’organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire i reati della specie di quello verificatosi;

	Sistema di Gestione Qualità	Data	23.06.2025
		Revisione	02
	DOC.GEN.01 – MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	Pag. 26 di 54	

- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli, nonché di curarne l'aggiornamento è stato affidato ad un organismo dell'ente (Organismo di Vigilanza) dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione, gestione e controllo adottati dall'ente;
- non vi è stata omessa od insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza.

Inoltre, l'art. 7 ai commi 3 e 4 *"Soggetti sottoposti all'altrui direzione e modelli di organizzazione dell'Ente"* del Decreto 231 indica che:

- il modello, tenendo in considerazione il tipo di attività svolta nonché la natura e la dimensione dell'organizzazione, deve prevedere misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire tempestivamente situazioni di rischio;
- l'efficace attuazione del modello richiede una verifica periodica e la modifica dello stesso qualora siano scoperte significative violazioni delle prescrizioni di legge o qualora intervengano significativi mutamenti nell'organizzazione; assume rilevanza, altresì, l'esistenza di un idoneo sistema disciplinare.

L'art. 7 comma 1 prevede, inoltre che nel caso di reati commessi da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui all'art. 5, comma 1, lettera b) del decreto medesimo, l'ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza da parte di quest'ultimi.

In ogni caso, è esclusa l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza se l'ente, prima della commissione del reato ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi (art. 7, comma 2).

Il Decreto 231 prevede che i modelli di organizzazione, gestione e controllo possano essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative di categoria, comunicati al Ministero della Giustizia ai sensi dell'art. 6, comma 3, del Decreto 231. Si prevede altresì che per gli enti di piccole dimensioni, il compito di vigilanza possa essere svolto direttamente dall'organo dirigente.

1.5.1 Adeguatezza del Modello in ambito di reati sulla sicurezza del lavoro

Relativamente ai reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro contemplati dall'art.25-septies D.Lgs.231/01, l'art.30 del D.Lgs.81/01 (Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro) stabilisce che il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

- a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- d) alle attività di sorveglianza sanitaria;
- e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

Tale modello deve prevedere idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività citate e deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo

	Sistema di Gestione Qualità	Data	23.06.2025
		Revisione	02
	DOC.GEN.01 – MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	Pag. 27 di 54	

di attività svolta, un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Il modello organizzativo deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull'attuazione dello stesso e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007, oggi sostituita dalla ISO 45001, si presumono conformi ai requisiti previsti per le parti corrispondenti. Agli stessi fini ulteriori modelli di organizzazione e gestione aziendale possono essere indicati dalla Commissione consultiva permanente istituita presso il Ministero del Lavoro.

1.5.2 Le Linee Guida di Confindustria per la costruzione dei Modelli

La prima Associazione rappresentativa di categoria a redigere un documento di indirizzo per la costruzione dei modelli è stata Confindustria che, nel marzo del 2002, ha emanato delle Linee Guida, poi parzialmente modificate e aggiornate prima nel 2004, 2008, 2014 e, successivamente, nel marzo 2021 (di seguito, anche "Linee Guida")².

Le Linee Guida di Confindustria costituiscono, quindi, l'imprescindibile punto di partenza per la corretta costruzione di un Modello.

La prima versione delle Linee Guida (datata 7 marzo 2002) era riferita ai soli reati contro la Pubblica Amministrazione, i cui punti fondamentali possono essere così brevemente riassunti:

- attività di individuazione delle aree di rischio, volta a evidenziare le funzioni aziendali nell'ambito delle quali sia possibile la realizzazione degli eventi pregiudizievoli previsti dal Decreto;
- predisposizione di un sistema di controllo in grado di prevenire i rischi attraverso l'adozione di appositi protocolli. Le componenti più rilevanti del sistema di controllo ideato da Confindustria sono:
 - codice etico;
 - sistema organizzativo;
 - procedure manuali ed informatiche;
 - poteri autorizzativi e di firma;
 - sistemi di controllo e gestione;
 - comunicazione al personale e sua formazione.

Le componenti del sistema di controllo devono essere ispirate ai seguenti principi:

- verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione;
- applicazione del principio di segregazione dei compiti;
- documentazione dei controlli;
- previsione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle norme del codice etico e delle procedure previste dal modello;
- individuazione dei requisiti dell'Organismo di Vigilanza, riassumibili in:
 - autonomia e indipendenza;

² Tutte le versioni delle Linee Guida di Confindustria sono state poi giudicate adeguate dal Ministero di Giustizia (con riferimento alle Linee Guida del 2002, cfr. la "Nota del Ministero della Giustizia" del 4 dicembre 2003 e, con riferimento agli aggiornamenti del 2004 e del 2008, cfr. la "Nota del Ministero della Giustizia" del 28 giugno 2004 e la "Nota del Ministero della Giustizia" del 2 aprile 2008, con riferimento agli aggiornamenti del 2014, cfr. la "Nota del Ministero della Giustizia" del 21 luglio 2014).

	Sistema di Gestione Qualità	Data	23.06.2025
		Revisione	02
	DOC.GEN.01 – MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	Pag. 28 di 54	

- professionalità;
- continuità di azione.
- previsione di modalità di gestione delle risorse finanziarie;
- obblighi di informazione dell'organismo di controllo.

Il mancato rispetto di punti specifici delle predette Linee Guida non inficia la validità del Modello. Infatti, il Modello adottato dall'Ente deve essere necessariamente redatto con specifico riferimento alla realtà concreta della Società, e pertanto lo stesso può anche discostarsi dalle Linee Guida di Confindustria, le quali, per loro natura, hanno carattere generale.

In data 3 ottobre 2002, Confindustria ha approvato l'appendice integrativa alle suddette Linee Guida con riferimento ai reati societari, introdotti dal D.Lgs. n. 61/2002. Conformemente al modello già delineato per i reati contro la Pubblica Amministrazione e contro il patrimonio commessi a danno dello Stato o di altro Ente pubblico, Confindustria ha precisato che è necessario approntare specifiche misure organizzative e procedurali (consistenti nel Modello) dirette a prevenire la commissione di tale tipologia di reati, nonché definire i principali compiti dell'Organismo di Vigilanza per la verifica della effettività ed efficacia del Modello stesso.

Le suddette linee guida sono state successivamente aggiornate, il 24 maggio 2004, per recepire i suggerimenti del Ministero della Giustizia e per adeguarle ai nuovi assetti interni delle società di capitali delineati dalla riforma del diritto societario e successivamente, in data 31 marzo 2008, per contemplare le nuove fattispecie di reato previste dall'art. 25 septies che ha recepito la legge n.123/07 relativa alle "Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia" .

La versione, aggiornata a marzo 2014, adegua il precedente testo del 2008 alle novità legislative, giurisprudenziali e della prassi applicativa nel frattempo intervenute, mantenendo la distinzione tra le due Parti, generale e speciale.

In particolare, le principali modifiche e integrazioni della Parte generale riguardano: il nuovo capitolo sui lineamenti della responsabilità da reato e la tabella di sintesi dei reati presupposto; il sistema disciplinare e i meccanismi sanzionatori; l'organismo di vigilanza, con particolare riferimento alla sua composizione; il fenomeno dei gruppi di imprese.

La Parte speciale, dedicata all'approfondimento dei reati presupposto attraverso appositi *case study*, è stata oggetto di una consistente rivisitazione, volta non soltanto a trattare le nuove fattispecie di reato presupposto, ma anche a introdurre un metodo di analisi schematico e di più facile fruibilità per gli operatori interessati.

Le Linee Guida sono state ulteriormente aggiornate nel marzo 2021, sia nella parte generale (in particolare in relazione a: disciplina del whistleblowing, aggiornamenti conseguenti alla Legge cd. Spazzacorrotti e opportunità di valorizzare un approccio integrato alla compliance) che in quella speciale per integrare le nuove fattispecie di reato presupposto della responsabilità 231 (es. corruzione privata, caporalato, abusi di mercato, autoriciclaggio e riciclaggio, traffico di influenze illecite, reati tributari, contrabbando, reati di peculato).

	Sistema di Gestione Qualità	Data	23.06.2025
		Revisione	02
	DOC.GEN.01 – MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	Pag. 29 di 54	

2. LA SOCIETÀ

2.1 Descrizione della Società

Con Deliberazione n. 36 del 15/5/2012 il Consiglio Provinciale di Como ha approvato le linee guida per la riorganizzazione del servizio idrico integrato mediante la costituzione di una società d'ambito di proprietà dei Comuni con l'affidamento "in-house" del servizio e, successivamente, in data 29 settembre 2015, ha approvato l'affidamento "in-house" del servizio idrico integrato, quale gestore unico, alla società Como Acqua srl, società interamente a capitale pubblico locale.

Il 12 ottobre 2015 l'assemblea dei Soci di Como Acqua ha approvato il Programma Operativo per l'organizzazione del servizio idrico provinciale e, in data 30 novembre 2015, è stata sottoscritta la convenzione che regola i rapporti tra l'Ufficio d'Ambito di Como e Como Acqua srl con decorrenza 1° ottobre 2015. Il 29 dicembre 2015 l'assemblea dei Soci di Como Acqua ha approvato la "Convenzione per la prosecuzione delle attività del servizio idrico integrato nella Provincia di Como nella fase transitoria e preliminare all'aggregazione in Como Acqua srl delle Società pubbliche" con la quale queste ultime si sono impegnate a collaborare col gestore unico per il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Il 13/12/2018, innanzi al notaio Mario Notari di Milano, con atto a repertorio n. 24178 Reg., è stato sottoscritto l'atto di fusione per incorporazione e scissione delle Società pubbliche operanti nel settore idrico della provincia di Como in Como Acqua srl, i cui effetti giuridici si sono prodotti dal 01/01/2019.

Da tale data Como Acqua ha assunto la piena operatività di "Gestore unico del servizio idrico provinciale" con l'obiettivo di garantire l'unitarietà della gestione del Servizio Idrico Integrato (S.I.I.) ai sensi del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. in un bacino formato, attualmente, da 148 Comuni e di circa 600.000 abitanti, nonché del patrimonio di reti e impianti, pianificando e realizzando gli investimenti, le opere di manutenzione straordinaria e di ammodernamento.

Dal gennaio 2019 Como Acqua gestisce tutti gli aspetti relativi ai rapporti commerciali con i clienti, garantiti dal call center e dagli sportelli distribuiti sul territorio; in particolare la fatturazione e le relative rettifiche, i reclami, gli incassi e le attività verso l'utenza previste nella carta dei servizi, compito svolto fino a quel momento dalle diverse SOT provinciali.

Como Acqua si pone come una delle maggiori stazioni appaltanti di opere pubbliche del territorio, con lavori programmati nei prossimi anni per diversi milioni di euro.

Fanno capo alla Società anche i lavori di realizzazione e manutenzione straordinaria delle fognature, degli impianti di depurazione ed acquedotti pubblici, nei quali rientrano attività, come il movimento terra, la posa di condutture, i servizi di trasporto, ecc.

Como Acqua assicura ai cittadini del territorio servito la fornitura di acqua potabile e l'insieme dei servizi relativi alla captazione, all'uso, alla raccolta, alla depurazione dei reflui e alla restituzione delle acque di scarico, garantendo nel contempo la tutela e la salvaguardia delle risorse idriche, del territorio e dell'ambiente.

2.2 Finalità

La società ha per oggetto esclusivo l'esercizio delle attività che concorrono a formare il servizio idrico integrato come definito dal D.lgs. 152/2006 nel territorio e a favore dei Comuni compresi nell'ambito territoriale della provincia di Como. In particolare, in conformità alle norme legislative e regolamentari tempo per tempo vigenti in materia: la gestione e l'erogazione del servizio idrico integrato, inteso come l'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione, distribuzione e depurazione, di analisi delle acque; l'attività di gestione amministrativa e finanziaria delle reti, impianti ed altre dotazioni patrimoniali strumentali all'esercizio dei servizi pubblici locali; le attività strumentali a quelle sopra indicate. A tal fine la società può rendersi conferitaria delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali funzionali all'erogazione

	Sistema di Gestione Qualità	Data	23.06.2025
		Revisione	02
	DOC.GEN.01 – MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	Pag. 30 di 54	

del servizio idrico integrato (di seguito "S.I.I.") - che costituiscono dotazione di interesse pubblico e sono inalienabili - e provvede alla loro gestione anche mediante: la realizzazione degli investimenti infrastrutturali destinati all'ampliamento e potenziamento di reti e impianti; la cura dello studio e della progettazione, la progettazione, costruzione, la gestione ed esercizio di opere, infrastrutture e impianti idraulici o afferenti al ciclo unitario e integrato dell'acqua, secondo le previsioni del Piano d'Ambito e degli altri strumenti vigenti; gli interventi di ristrutturazione e valorizzazione necessari per adeguare nel tempo le caratteristiche funzionali delle reti, impianti e dotazioni patrimoniali di cui sopra.

2.3 Governance del Società

Gli organi della Società sono: l'Assemblea dei soci, la Commissione di Controllo Analogo, il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale.

L'Assemblea dei Soci è costituita dagli enti pubblici locali il cui territorio ricade nei confini amministrativi dell'ATO ovvero nell'ambito territoriale della provincia di Como e decide sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, nonché dallo Statuto allegato al presente modello. In particolare, l'Assemblea, col voto favorevole di almeno i 2/3 dei voti complessivamente spettanti alla totalità dei Soci, delibera sulle modifiche dello Statuto, lo scioglimento anticipato della Società e per le decisioni di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

I soci, nonché i soggetti o gli organi indicati da appositi atti di indirizzo, deliberazioni o regolamenti degli enti locali soci, hanno accesso a tutti gli atti della società, compresi quelli di natura contrattuale, pur nel rispetto dei necessari principi di riservatezza da adottare nella consultazione degli stessi al fine di non arrecare danno alla società o a terzi. I soci esercitano il controllo "ex ante", contestuale ed "ex post".

La Commissione di Controllo Analogo, nominata dai soci in propria rappresentanza coordina il controllo congiunto degli Enti soci rispetto all'attività gestionale e verifica lo stato di attuazione degli obiettivi, anche sotto il profilo dell'efficacia, efficienza ed economicità della gestione, con successiva relazione all'assemblea dei soci.

Il Consiglio di amministrazione composto da 3 membri, incluso il Presidente. Il Consiglio gestisce ed organizza la Società compiendo gli atti necessari per l'attuazione e il raggiungimento dell'oggetto sociale in esecuzione degli indirizzi, delle direttive e delle deliberazioni assunte dall'assemblea dei soci. Al Consiglio sono attribuiti tutti i poteri dell'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società, salva la necessaria autorizzazione dell'assemblea dei soci per l'esercizio per gli atti e le operazioni di cui all'art. 6 dello Statuto Sociale. Il Consiglio di Amministrazione può nominare un direttore della Società e procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti.

Il Presidente è nominato dal Consiglio di amministrazione fra i suoi membri e, come da Statuto Sociale, è il legale rappresentante della Società.

Il Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea dei Soci ai sensi dell'art. 29 dello Statuto Sociale. Al Collegio Sindacale, costituito da tre membri effettivi e due supplenti. La revisione legale dei conti è affidata a società esterna.

Amministratore Delegato

Il Consiglio di amministrazione ha nominato ai sensi dell'art. 25 dello statuto un Amministratore Delegato il Dott. Enrico Poliero. Con la delibera del Consiglio di amministrazione del 04 novembre 2024 sono stati conferiti i poteri, responsabilità e compiti di rappresentanza della Società. Si rimanda alla delibera del C.d.A. per la specifica dei compiti assegnati all'Amministratore.

Datore di lavoro ai sensi del D.lgs. 81/08

Con delibera del 04 novembre 2024 è stato individuato dal Consiglio di amministrazione come Datore di Lavoro l'Amministratore Delegato Dott. Enrico Poliero.

	Sistema di Gestione Qualità	Data	23.06.2025
		Revisione	02
	DOC.GEN.01 – MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	Pag. 31 di 54	

Il Datore di Lavoro ha confermato la procura del 17 maggio 2023, conferita al Geom. Luca Marelli Resp. del settore Facility, che individua lo stesso Geometra come Datore di Lavoro delegato. Si rimanda alla procura e alla comunicazione del Datore di Lavoro per le specifiche responsabilità individuate in capo al Datore di Lavoro delegato.

Responsabile ambientale

Il Resp. Ambientale ai sensi del D.lgs. 152/06 è individuato nel Presidente del Consiglio di Amministratore. Nel verbale del Consiglio di amministrazione del 04/11/2024 è stata confermata la delega in materia di ambiente conferita tramite procura del 17 maggio 2023 all' Ing. Giorgio Citterio. Si rimanda alla procura e alla comunicazione di conferma della procura, per individuare gli specifici poteri conferiti all'Ing. Citterio.

Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza

È stato nominato un Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza che svolge compiti di coordinamento nell'ambito dell'organizzazione della prevenzione della corruzione, proponendo modifiche. Esegue controlli nelle diverse aree della per verificare il rispetto delle procedure previste dal piano triennale della prevenzione della corruzione e dal codice di comportamento. Verifica il rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 33/13 in termini di pubblicazione dei dati.

2.4 Struttura dei controlli interni e sistemi di gestione

I dipendenti di Como Acqua sono inquadrati nell'Area Servizi Corporate, Area Tecnica Gestione e Investimenti , Area Affari Legali, Societari e Compliance, area Finanza, HR e People Development, Area Amministrazione Controllo e Operation. Sono inoltre individuate le seguenti funzioni di staff: Energy team, RSPP ufficio sicurezza, Comitato guida per la parità di genere. Si rimanda all'organigramma per un maggior dettaglio

La struttura dei controlli adottata da Como Acqua è caratterizzata da strumenti ordinari o generali, costituiti, oltre che dallo Statuto, dagli organismi di governo e controllo (Assemblea, Consiglio d'Amministrazione, Collegio Sindacale, Società di Revisione e Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza), anche da strumenti specifici, tra loro collegati tra i quali:

- un organigramma (generalmente soggetto a modifiche e aggiornamenti periodici, allegato al Modello);
- Codice Etico e di comportamento, simbolo e certificatore delle idee fondanti della Società stessa;
- Certificazione ISO 9001 con campo di applicazione e siti di riferimento indicati nello specifico certificato;
- Certificazione ISO14001 valevole per il sito di Como viale Innocenzo;
- Certificazione ISO 45001 con campo di applicazione e siti di riferimento indicati nello specifico certificato, in fase di estensione a nuovi siti aziendali;
- Certificazione ISO 50001 valevole per il sito di Como viale Innocenzo;
- Certificazione Uni PdR 125, adottata per l'intera società;
- Accreditamento ISO 17025 con campo di applicazione e siti di riferimento indicati nello specifico certificato;
- Regolamenti e procedure interne;
- Piano triennale della prevenzione della corruzione e trasparenza.

2.5 Gestione finanziaria

Come già indicato Como Acqua è una società del sistema idrico integrato. Gli introiti principali sono derivati dalle fatture emesse agli utenti domestici e dalle fatture emesse agli utenti industriali. Nessun pagamento avviene in contanti. Tali introiti sono necessari per la gestione ordinaria delle attività della Società.

	Sistema di Gestione Qualità	Data	23.06.2025
		Revisione	02
	DOC.GEN.01 – MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	Pag. 32 di 54	

La Società inoltre può accedere a finanziamenti (europei, statali, ministeriali ecc.) per la realizzazione di particolari opere necessarie per la gestione degli impianti (acquedotti, depuratori, reti ecc.) o per migliorare gli stessi sotto il profilo delle capacità produttive (numero di abitanti serviti), ambientali, risparmio energetico ecc.

Per realizzare tali opere Como Acqua può accedere a mutui necessari per anticipare le risorse necessarie per la realizzazione dei progetti di miglioramento degli impianti.

Per contro le principali fonti di spesa per la gestione della Società ordinaria sono nella gestione dei fanghi da depurazione, nel personale, nell'elettricità e nei servizi in particolare nei fornitori di manutenzione (nel caso di specie conduttori di piccoli impianti e reti acquisiti dai Comuni).

3. ADOZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

3.1 Obiettivi e finalità perseguiti con l'adozione del Modello

Como Acqua è sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione dell'impresa, a tutela della propria posizione ed immagine, delle aspettative dei soci e del lavoro dei propri dipendenti ed è consapevole dell'importanza di dotarsi di un sistema di prevenzione della commissione di comportamenti illeciti da parte dei propri amministratori, dipendenti, collaboratori e partner d'affari.

A tal fine, sebbene l'adozione del modello sia prevista dalla legge come facoltativa e non obbligatoria, il Consiglio di Amministrazione della Società ha deciso di svolgere un'analisi dei propri strumenti organizzativi, di gestione e di controllo, volta verificare la rispondenza dei principi comportamentali e delle procedure già adottate alle finalità previste dal D.lgs. 231/2001 e, se necessario, ad integrare quanto già esistente. Tale iniziativa è stata assunta nella convinzione che l'adozione del presente modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito Modello) possa costituire un valido strumento di sensibilizzazione di tutti coloro che operano in nome e per conto di Como Acqua, affinché tengano comportamenti corretti e lineari nell'espletamento delle proprie attività, tali da prevenire il rischio di commissione dei reati considerati nel presente documento.

Nell'ottica della realizzazione di un programma d'interventi sistematici e razionali per un adeguamento del proprio sistema organizzativo, gestionale e di controllo, Como Acqua ha predisposto una mappa delle attività aziendali e ha individuato nell'ambito delle stesse le cosiddette attività "a rischio" ovvero quelle che, per loro natura, rientrano tra le attività da sottoporre ad analisi e monitoraggio alla luce delle prescrizioni del Decreto.

L'analisi ha interessato tutte le attività sensibili alla commissione dei reati indicati negli articoli 24, 24-bis, 24-ter, 25, 25-bis, 25-bis.1, 25-ter, 25-quater, 25-quater.1, 25-quinques, 25-sexies, 25-septies, 25-octies, 25-octies.1, 25-novies, 25-decies, 25-undecies, 25-duodecies, 25-terdecies, 25-quaterdecies, 25-quinquiesdecies, 25-sexiesdecies, 25-septiesdecies, 25-duodecies del Decreto e negli articoli 3 e 10 della Legge 16 marzo 2006, n. 146.

3.2 Elementi fondamentali del Modello e metodo di lavoro

Con riferimento alle prescrizioni individuate dal legislatore nel Decreto presenti al capitolo 1 ed al metodo di lavoro adottato, i punti fondamentali per la definizione del Modello possono essere così riassunti:

- individuazioni delle attività aziendali "sensibili" dove possono essere commessi i reati di cui al Decreto e pertanto da sottoporre ad analisi e monitoraggio;
 - analisi dei documenti identificativi dell'Ente: es. statuto, deleghe, organigrammi;
 - analisi dei documenti espressivi del funzionamento e controllo dell'Ente: es. regolamenti, manuali e procedure;
 - interviste ai referenti di tutte le aree, con particolare approfondimento dei processi potenzialmente a rischio;

	Sistema di Gestione Qualità	Data	23.06.2025
		Revisione	02
	DOC.GEN.01 – MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	Pag. 33 di 54	

- identificazione delle aree a rischio reato, con riferimento a tutte i reati previsti dal Decreto;
- valutazione della gravità del rischio connesso;
- condivisione dell'analisi rischi con l'Amministratore Delegato, i Dirigenti e il RPCT;
- approvazione dell'analisi dei rischi da parte dell'Amministratore Delegato e decisione sul perimetro del Modello di organizzazione;
- valutazione protocolli in essere e definizione dei nuovi protocolli finalizzate, con riferimento alle attività aziendali "sensibili", a garantire le esigenze di controllo;
 - identificazione delle modalità operative per prevenire, evitare o minimizzare l'accadimento dei reati, con definizione di specifici provvedimenti con Dirigenti e Responsabili;
 - condivisione dei protocolli con Amministratore Delegato;
- definizione di principi etici in relazione ai comportamenti che possono integrare le fattispecie di reato previste dal Decreto (si veda al riguardo il Codice Etico e di Comportamento vincolante per i comportamenti di tutti i suoi dipendenti e collaboratori), volti a definire la necessità di:
 - osservare le leggi ed i regolamenti vigenti;
 - richiedere a tutti coloro che operano in nome e per conto della Società una condotta in linea con i principi generali del Codice Etico e di Comportamento;
- configurazione ed individuazione dell'Organismo di Vigilanza e l'attribuzione di specifici compiti di vigilanza sull'efficace e corretto funzionamento del Modello;
- definizione dei flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza anche nell'ottica della tutela della riservatezza delle segnalazioni e del segnalante secondo quanto previsto dalla D.lgs. 23/2024, recepita dal D.Lgs. 231/01;
- individuazione delle attività di informazione, sensibilizzazione e diffusione a tutti i livelli aziendali delle regole comportamentali e delle procedure istituite;
- definizione delle responsabilità nell'approvazione, nel recepimento, nell'integrazione e nell'implementazione del Modello, oltre che nella verifica del funzionamento del medesimo e dei comportamenti aziendali con relativo aggiornamento periodico (controllo ex post).

3.3 Mappatura aree a rischio

La Società ha eseguito la prima analisi dei rischi nel 2020, eseguendo negli anni successivi adeguati aggiornamenti in funzione dei cambiamenti legislativi ed organizzativi.

Il risultato del lavoro è allegato al Modello, dal quale risulta che alcune famiglie di reati, contenute nel d.lgs.231/01, sono state considerate potenzialmente applicabili ed altre inapplicabili a Como Acqua.

A livello metodologico la Società ha deciso di calcolare il rischio (**R**) come il prodotto della probabilità (**P**) per l'Impatto (**I**), dove:

- **R** dipendente dall'attività svolta, dal settore specifico (sistema idrico integrato), e prescinde quindi dalle attuali procedure e modalità atte a ridurre il rischio;
- **P** la probabilità che l'evento si verifichi;
- **I** è l'impatto dell'evento con conseguenze reputazionali, economiche e interdittive.

Considerando le gravi conseguenze che una condanna potrebbe avere, sia sotto l'aspetto reputazionale che sotto l'aspetto pecuniario, oltre a quello interdittivo per i reati più gravi, la Società ha deciso di considerare l'impatto sempre alto. Considerando quindi l'impatto una costante pari a 4 il rischio dipende solo dalla probabilità che l'evento si verifichi.

La scala di valori utilizzata per la probabilità (P) è la seguente:

	Sistema di Gestione Qualità	Data	23.06.2025
		Revisione	02
	DOC.GEN.01 – MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	Pag. 34 di 54	

0	Probabilità nulla, non applicabile
1	Improbabile
2	Poco probabile
3	Probabile
4	Altamente Probabile

Considerando l'impatto è pari a 4 i valori della scala per la valutazione del rischio sono i seguenti:

Scala di valori utilizzata per la valutazione dei rischi		
0	N/A	non applicabile, nullo
4	Basso	presente in quanto non lo si può escludere
8	Medio	potenzialmente presente con probabilità non irrilevante
12-16	Alto	potenzialmente presente e con probabilità significativa

Come accennato sopra, l'esito dell'analisi del rischio è riportato in una tabella, dove è stato indicato il livello di rischio per famiglie di reato (articoli del D.lgs. 231/01).

Nella tabella della valutazione dei rischi per gli articoli (famiglie di reato) del D.Lgs. 231/01 con punteggio N/A o Basso (B) sono riportate delle note esplicative, che indicano per le prime la motivazione per la quale la famiglia si considera non applicabile (N/A) e per le seconde vengono indicati quali reati all'interno della famiglia si considerano applicabili.

Per gli articoli (famiglie di reato) del D.lgs. 231/01 con punteggio Medio (M) o Alto (A) sono predisposte delle pagine ad hoc, suddivise nei seguenti paragrafi:

- Reati potenziali: dove sono riportati i soli reati, previsti nello specifico articolo del D.lgs. 231/01 in esame, applicabili a Como Acqua.
- Aree di rischio: dove sono riportate le attività, svolte da Como Acqua, nelle quali si potrebbe sviluppare la situazione di rischio.
- Situazioni di rischio: dove sono riportate le modalità di commissione dei reati, che potrebbero essere commessi nelle aree a rischio.
- Funzioni coinvolte: dove sono riportate le figure di Como Acqua che oggi hanno responsabilità e/o svolgono attività nelle aree a rischio.
- Situazione attuale e presidi esistenti: dove viene descritta la situazione attuale e i presidi esistenti in Como Acqua (es. organizzazione, eventi già accaduti, prassi/procedure, controlli, ecc.). Sono anche indicate le principali carenze, quando individuate.

	Sistema di Gestione Qualità	Data	23.06.2025
		Revisione	02
	DOC.GEN.01 – MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	Pag. 35 di 54	

Si sottolinea che per l'aggiornamento dell'analisi dei rischi è stata seguita la seguente modalità. Le valutazioni effettuate su reati i cui ambiti sono stati modificati o su reati introdotti nel perimetro del D.lgs.231/01 dopo la valutazione del rischio iniziale, portano ad una modifica della valutazione iniziale del rischio effettuata sull'intera famiglia solo nel caso in cui il reato abbia un livello di rischio maggiore rispetto a quello che aveva la famiglia di reati ex D.lgs. 231/01.

Nella tabella della valutazione dei rischi per gli articoli del D.lgs. 231/01 (famiglie di reato) o di nuovi reati inseriti o modificati nel catalogo dei reati ex d.lgs. 231/01 con livello di rischio N/A o Basso (B) sono riportate delle note esplicative.

Per i nuovi reati inseriti o modificati nel catalogo dei reati ex d.lgs. 231/01 e per le nuove famiglie di reato inserite nel catalogo dei reati 231, con livello di rischio Medio (M) o Alto (A) sono compilati nella colonna "note" i seguenti paragrafi:

- Attività a rischio: dove sono indicate le attività svolte dalla Società nelle quali si possono sviluppare situazioni a rischio reato;
- Modalità di commissione del reato: sono individuati esempi di possibili modalità di commissione del reato;
- Situazione attuale: breve descrizione della situazione che emerge dalle interviste rispetto alla modalità di gestione del processo ed ai presidi esistenti

Attività da implementare per gestire il rischio: Possibili suggerimenti da implementare per ridurre il rischio reato

Si riporta di seguito la tabella riepilogativa dell'analisi dei rischi per famiglie di reato, aggiornata all'ultima analisi dei rischi del gennaio 2025, da dove è possibile valutare il profilo di rischio per famiglie di reato di Como Acqua, rimandando al documento analisi dei rischi per una trattazione completa dell'analisi stessa.

	Sistema di Gestione Qualità	Data	23.06.2025
		Revisione	02
	DOC.GEN.01 – MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	Pag. 36 di 54	

Tabella mappatura dei rischi		
Reato - famiglia di reati	Livello di Rischio	Note-Considerazioni
ART. 24 - Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o ente pubblico	M	VEDI PAGG. da 29 a 30 dell'analisi dei rischi
ART. 24-bis - Delitti informatici e trattamento illecito di dati	B	È ipotizzabile in via teorica la falsità in documento informatico commessa come pubblico ufficiale o privato (art. 476 e seguenti c.p.)
ART. 24-ter - Delitti di criminalità organizzata	B	È ipotizzabile in via ipotetica la commissione del reato di associazione per delinquere (art. 416 c.p.)
ART. 25 – Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione (compreso artt. 2635 c.c. e 2635-bis c.c.)	M	VEDI PAGG. da 30 a 32 dell'analisi dei rischi
ART. 25-bis - Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento	N/A	Il rischio non è applicabile e quindi nullo stante le attività svolte da Como Acqua, che non hanno attinenza con i reati previsti da quest'articolo.
ART. 25-bis-1 - Delitti contro l'industria e il commercio	B	L'unico reato di questa famiglia di reati applicabile a Como Acqua è l'art. 516 c.p. «vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine». Como Acqua gestisce pozzi sorgenti, acquedotti e cassette dell'acqua. Nel primo anno di gestione non ha avuto problemi.
ART. 25-ter - Reati societari	B	In via ipotetica i reati che possono essere commessi sono: - false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.) falsificando i dati di bilancio; - fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.); - impedito controllo (art. 2625 c.c.) nel confronto del collegio Sindacale o dell'assemblea; - illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627c.c.).
ART. 25-quater - Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico	N/A	Considerate le attività di Como Acqua, i reati previsti in questo articolo sono da ritenere con un livello di rischio nullo o non applicabile.
ART. 25-quater-1 - Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili	N/A	Considerate le attività di Como Acqua, il reato previsto in questo articolo è da ritenere con un livello di rischio praticamente nullo o non applicabile.
ART. 25-quinquies - Delitti contro la personalità individuale	B	Considerate le attività di Como Acqua l'unico reato applicabile di questa famiglia di reati è l'art. 603-bis c.p. «l'intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro». Il reato potrebbe essere commesso in via ipotetica da fornitori di servizi o lavori molto operativi (es. lettura contatore o piccoli lavori di manutenzione sulla rete) con una colpevole carenza di controllo da parte del personale del Como Acqua. Si potrebbe definire nel Codice Etico e di comportamento i controlli operativi da effettuare sulle aziende di lavori (es. controllo del personale presente in cantiere, sicurezza ecc.).

	Sistema di Gestione Qualità		Data	23.06.2025
			Revisione	02
	DOC.GEN.01 – MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO		Pag. 37 di 54	

Tabella mappatura dei rischi		
Reato - famiglia di reati	Livello di Rischio	Note-Considerazioni
ART. 25-sexies - Abusi di mercato	N/A	Stante le attività di Como Acqua, i reati previsti in questo articolo sono da ritenere con un livello di rischio praticamente nullo o non applicabile. Infatti si ritiene che i vertici di Como Acqua, considerate le attività che svolgono, non vengano in possesso di informazioni privilegiate. Inoltre non si ravvede come Como Acqua possa manipolare il mercato e comunque trarre vantaggio o interessi dalla diffusione di informazioni false o da operazioni inesistenti mirate ad alterare il prezzo di strumenti finanziari. Infine Como Acqua non emette strumenti finanziari e non ha partecipazioni in Società.
ART. 25-septies - Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro	A	VEDI PAGG. da 32 a 34 dell'analisi dei rischi
ART. 25-octies - Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o di utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio	B	La principale novità in relazione ai reati di Ricettazione, Riciclaggio, Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e Autoriciclaggio (e che potrebbe avere un impatto 231) consiste nel fatto che ora il denaro, i beni o le utilità oggetto delle condotte costitutive dei predetti reati possono provenire indifferentemente da qualsiasi reato; dunque, non più solo da fattispecie delittuose dolose, ma altresì da fattispecie contravvenzionali punite con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi e anche da delitti colposi. Sono pertanto tutti applicabili a Como Acqua. Area a rischio 1. Selezione dei fornitori 2. Forniture di beni 3. Registrizioni contabili (autoriciclaggio)
ART.25-octies.1 Delitti in materia di pagamento diversi dai contanti	B	Risultano applicabili tutti i reati compresi nella famiglia in esame. Area a rischio Transazioni effettuate con strumenti di pagamento diversi dai contanti Gestione delle carte di credito
ART. 25-novies - Delitti in materia di violazione del diritto di autore	B	È ipotizzabile in via teorica l'utilizzo di software senza licenza o la duplicazione abusiva degli stessi (art. 171-bis L. 633/41). Da valutare la possibilità di inserire modalità di controllo dei software scaricati sui computer dal personale.
ART. 25-decies - Induzione a non rendere dichiarazioni o rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	B	È ipotizzabile in via teorica che chi è chiamato a testimoniare sia indotto a mentire o a non rendere dichiarazioni (art. 377-bis c.p.)
ART. 25-undecies – Reati ambientali	M	VEDI PAGG. da 34 e 39 dell'analisi dei rischi

	Sistema di Gestione Qualità	Data	23.06.2025
		Revisione	02
	DOC.GEN.01 – MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	Pag. 38 di 54	

Tabella mappatura dei rischi		
Reato - famiglia di reati	Livello di Rischio	Note-Considerazioni
ART. 25-duodecies – Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	B	In via ipotetica il reato che si potrebbe commettere è legato all'impiego di cittadini extra comunitari senza permesso di soggiorno o con permesso di soggiorno scaduto (art.22 D.lgs 286/98). Opportuno predisporre protocolli per la gestione degli extracomunitari. Non è applicabile l'art. 12 del D.lgs. 286/98.
ART. 25-terdecies – Razzismo e xenofobia	N/A	Considerate le attività di Como Acqua, il reato previsto in questo articolo è da ritenere con un livello di rischio praticamente nullo o non applicabile.
ART. 25-quaterdecies - Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati	N/A	Considerate le attività di Como Acqua, i reati previsti in questo articolo sono da ritenere con un livello di rischio praticamente nullo o non applicabile.
ART. 25-quinquiesdecies – Reati tributari	B	In via ipotetica questa tipologia di reati sono tutti applicabili. Considerata la natura della Società si ritiene bassa la probabilità di commissione del reato.
ART. 25-sexiesdecies - Contrabbando	N/A	Considerate le attività dalla Società, i reati previsti in questo articolo sono da ritenere non applicabili e quindi con livello di rischio praticamente nullo.

	Sistema di Gestione Qualità	Data	23.06.2025
		Revisione	02
	DOC.GEN.01 – MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	Pag. 39 di 54	

Tabella mappatura dei rischi		
Reato - famiglia di reati	Livello di Rischio	Note-Considerazioni
ART. 25-septiesdecies – Delitti contro il patrimonio culturale	M	Esecuzione lavori Modalità di commissione del reato Al fine di ottenere un risparmio nei tempi e/o nei costi di realizzazione dei lavori la fattispecie potrebbe realizzarsi non rispettando le prescrizioni della Sovrintendenza o eludendo gli obblighi di ferma dei lavori e segnalazione dei ritrovamenti (nel caso di ritrovamento imprevisto). Situazione attuale La Società in tutti i lavori che prevedono progetti effettua un'indagine archeologica/paesaggistica. Per gli scavi nei pressi di zone archeologiche o soggette a tutela paesaggistica /culturale, la società in conformità con quanto prevede la normativa richiede il parere preventivo alla Sovrintendenza. Il parere può generare un obbligo per la Società di incaricare un libero professionista archeologo, iscritto ad apposito albo, di condurre una verifica documentale preliminare, di fare un sopralluogo nel cantiere prima dell'inizio dei lavori, di assistere per la durata di esecuzione dei lavori. La società, inoltre, nel caso di imprevisto ritrovamento di reperti archeologici, sotto la responsabilità del Direttore lavori, provvede alla ferma dei lavori, in attesa del parere della Sovrintendenza. In caso di manutenzione delle reti, considerato che gli scavi sono fatti in emergenza ed in un luogo dove sono state posate già tubature dopo aver messo in sicurezza la perdita provvedono ad avvisare la sovrintendenza. Non sono previste regole scritte di comportamento Attività da implementare per gestire il rischio Esplicitare nelle clausole contrattuali presenti negli incarichi di direzione lavori (destinati a personale interno ad Como Acqua e a collaboratori esterni) l'obbligo del rispetto delle prescrizioni in tema di <i>beni culturali o paesaggistici</i> e dell'immediata ferma dei lavori e comunicazione alla sovrintendenza nel caso di ritrovamento di reperti / opere. Recepire all'interno del Modello le prassi descritte nell'analisi dei rischi.
ART. 25-duodevices - Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici	N/A	Si ritiene che i reati che fanno riferimento alla famiglia di reato non siano in nessun modo applicabili in quanto per niente collegati alla natura delle attività svolte da Como Acqua.
Legge 16 marzo 2006, n. 146, artt. 3 e 10 – Reati transnazionali	N/A	Considerate le attività di Como Acqua e il perimetro geografico dove opera, i reati previsti in questo articolo sono da ritenere con un livello di rischio praticamente nullo o non applicabili.

Le tipologie di reato non applicabili alla realtà di Como Acqua sono pertanto:

- Art. 25-bis – Reati di falsità in monete, carte di pubblico credito, valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (il reato non è correlabile alla natura, né all'attività, né ai mezzi e strumenti disponibili per l'Ente),
- Art. 25-quater - Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (i reati connessi non sono applicabili in quanto non si intravedono possibili vantaggi o ragioni di interesse dell'Ente nella seppur molto remota possibilità di commissione del reato a cura del personale e responsabili)

	Sistema di Gestione Qualità	Data	23.06.2025
		Revisione	02
	DOC.GEN.01 – MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	Pag. 40 di 54	

- Art. 25-quater-1 - Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (il reato non è correlabile alla natura, né all'attività, né ai mezzi e strumenti disponibili per l'Ente, né si intravedono motivi di vantaggio)
- Art. 25-sexies - Abusi di mercato (il reato non è correlabile alla natura giuridica, né all'attività, dell'Ente)
- Art. 25-terdecies - Razzismo e xenofobia (il reato non è correlabile alla natura giuridica, né all'attività dell'Ente)
- Art. 25-quaterdecies - Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati
- Art. 25 sexiesdecies - Contrabbando
- Art. 25-duodecies - Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici
- Legge 16 marzo 2006, n. 146, artt. 3 e 10 - Reati transnazionali il reato non è correlabile alla natura giuridica, né all'attività dell'Ente)

Conseguentemente, per le suddette tipologie di reato, sulla base delle valutazioni sopra espresse, non si è ritenuto di redigere parti speciali specifiche.

Como Acqua ha deciso di predisporre parti speciali del modello per le famiglie di reato con livello di rischio medio (M) o alto (A).

Pertanto, il Modello di Como Acqua è composto dalle seguenti parti speciali:

- **Parte speciale A:** Art. 24 - Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o ente pubblico, Art. 25 - Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione, compreso art. 2635 c.c. "Corruzione tra privati" e art. 2635-bis c.c. "Istigazione alla corruzione tra privati";
- **Parte speciale B:** Art. 25 septies - Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
- **Parte speciale C:** Art. 25 undecies - Reati ambientali;
- **Parte speciale D:** Art. 25-septiesdecies - Reati contro il patrimonio culturale

Per le altre famiglie di reato che, nella tabella sopra riportata, hanno livello di rischio basso (B) sono indicati nel Codice Etico e di comportamento di Como Acqua alcuni protocolli da rispettare per contenere il rischio di commissione di tali reati.

La Società si impegna a svolgere un continuo monitoraggio della propria attività sia in relazione ai suddetti reati, sia in relazione all'espansione normativa cui potrà essere soggetto il D.Lgs. 231/01. Qualora dovesse emergere la rilevanza di uno o più dei reati sopra menzionati, o di eventuali nuovi reati che il Legislatore riterrà di inserire nell'ambito del Decreto, la Società valuterà l'opportunità di integrare il presente Modello con nuove parti speciali.

3.4 Principi di controllo nelle aree di attività a rischio

Nell'ambito dello sviluppo delle attività di definizione dei protocolli necessari a prevenire le fattispecie di rischio-reato, sono stati individuati, sulla base della conoscenza della struttura interna e della documentazione aziendale, i principali processi, sottoprocessi o attività nell'ambito dei quali, in linea di principio, potrebbero realizzarsi i reati o potrebbero configurarsi le occasioni o i mezzi per la realizzazione degli stessi. Con riferimento a tali processi, sottoprocessi o attività sono state rilevate le procedure di gestione e di controllo già in essere e sono state definite, ove ritenuto opportuno, le integrazioni o implementazioni necessarie a garantire il rispetto dei seguenti principi:

- regole comportamentali: esistenza di regole comportamentali idonee a garantire l'esercizio delle attività aziendali nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e dell'integrità del patrimonio aziendale;

	Sistema di Gestione Qualità	Data	23.06.2025
		Revisione	02
	DOC.GEN.01 – MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	Pag. 41 di 54	

- **procedure**: esistenza di procedure interne a presidio dei processi nel cui ambito potrebbero realizzarsi le fattispecie di reati previste dal D.Lgs. 231/2001 o nel cui ambito potrebbero configurarsi le condizioni, le occasioni o i mezzi di commissione degli stessi reati. Le caratteristiche minime che sono state esaminate sono:
 - adeguata formalizzazione e diffusione delle procedure aziendali in esame;
 - definizione e regolamentazione delle modalità e tempistiche di svolgimento delle attività;
 - tracciabilità degli atti, delle operazioni e delle transazioni attraverso adeguati supporti documentali che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione ed individuino i soggetti a vario titolo coinvolti nell'operazione (autorizzazione, effettuazione, registrazione, verifica dell'operazione);
 - chiara definizione della responsabilità delle attività;
 - esistenza di criteri oggettivi per l'effettuazione delle scelte aziendali;
- **suddivisione dei compiti**: una corretta distribuzione delle responsabilità e la previsione di adeguati livelli autorizzativi, allo scopo di evitare sovrapposizioni funzionali o allocazioni operative che concentrino le attività critiche su un unico soggetto;
- **livelli autorizzativi**: chiara e formalizzata assegnazione di poteri e responsabilità, con espressa indicazione dei limiti di esercizio in coerenza con le mansioni attribuite e con le posizioni ricoperte nell'ambito della struttura organizzativa;
- **attività di controllo**: esistenza e documentazione di attività di controllo e supervisione, in particolare delle attività di controllo già definite nel capitolo 2.

Sono parte integrante dei principi di controllo delle attività a rischio i seguenti documenti:

- Organigramma
- Statuto
- Regolamenti
- Altre procedure ed istruzioni operative che hanno attinenza con i reati previsti dal D.Lgs.231/2001.

3.5 Struttura del Modello

Il presente Modello è costituito da una "Parte Generale" e da una "Parte Speciale".

La "Parte Generale" illustra i contenuti del D.Lgs. 231/01, la funzione del Modello di organizzazione e di Gestione, la descrizione della società e la sua Governance, la metodologia per effettuare l'analisi dei rischi, i requisiti dell'Organismo di Vigilanza, la composizione dell'Organismo di Vigilanza e la durata dell'incarico, i compiti dell'Organismo di Vigilanza, modalità con le quali relazionarsi con l'Organismo di Vigilanza, le sanzioni applicabili in caso di violazioni, le modalità di formazione del personale, le modalità di approvazione ed aggiornamento del Modello.

La "Parte Speciale" è dedicata alle specifiche tipologie di reato. Obiettivo di ciascuna Parte Speciale è richiamare l'obbligo per i destinatari individuati di adottare regole di condotta conformi a quanto definito dalle procedure aziendali previste dal Modello al fine di prevenire la commissione dei reati contemplati dal D.Lgs. 231/01 ed individuati come astrattamente rilevanti sulla base della struttura organizzativa e delle attività aziendali svolte.

In particolare, per ogni Parte Speciale sono predisposti i seguenti capitoli:

1. Premessa;
2. Descrizione dei reati considerati applicabili;
3. Tabella delle sanzioni applicabili all'Ente;
4. Aree a rischio commissione reato e personale coinvolto;
5. Protocolli generali applicabili in modo trasversale a tutte le aree di rischio;
6. Protocolli specifici per le singole aree di rischio.

	Sistema di Gestione Qualità	Data	23.06.2025
		Revisione	02
	DOC.GEN.01 – MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	Pag. 42 di 54	

3.6 Destinatari del presente Modello Organizzativo

Il modello organizzativo espresso nel presente documento, così come il Codice Etico e di Comportamento, si applica a tutti gli amministratori, al Collegio Sindacale, al personale dipendente di Como Acqua, e a tutti coloro che operano in nome e per conto della Società, ivi compresi altri collaboratori e fornitori, per le misure e le prescrizioni pertinenti all'attività svolta per Como Acqua.

3.7 Aggiornamento del Modello e dei documenti allegati e/o richiamati e doveri connessi

Il presente Modello ed il Codice Etico possono essere aggiornati solo mediante deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

I documenti allegati al presente modello e richiamati in calce all'indice devono essere gestiti in modo tale da assicurare che siano sempre disponibili in versione aggiornata. In particolare "l'elenco dei documenti con rilevanza per il Modello 231" è gestito dal RPCT. L'Ufficio Q&A, a supporto, cura l'inserimento dei documenti fra quelli del sistema di gestione, secondo le regole definite per la cura delle informazioni documentate.

Quindi la funzione responsabile dell'aggiornamento del singolo documento dovrà senza ritardo trasmettere copia all'Organismo di Vigilanza per l'archiviazione.

4. ORGANISMO DI VIGILANZA

L'art. 6, comma 1, lett. b), del D. Lgs. n. 231/2001, individua un ulteriore requisito affinché l'ente possa essere esonerato dalla responsabilità conseguente alla commissione dei reati ivi elencati: l'istituzione di un Organismo di Vigilanza, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo e con il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, curandone l'aggiornamento.

Si tratta di un organismo della Società, in posizione di terzietà e di indipendenza rispetto agli altri organi dell'ente.

L'Organismo di Vigilanza è nominato dal Consiglio di Amministrazione che, con apposita delibera, ne definisce:

- la composizione (monocratico o collegiale) in funzione del contesto in cui opera la Società;
- gli emolumenti;
- un budget di spesa;
- la durata dell'incarico.

In linea generale si prevede che l'Organismo di Vigilanza resti in carica per tre anni ed eventualmente in "prorogatio" fino a nomina del nuovo OdV. Inoltre, il Consiglio di Amministrazione mette a disposizione dell'Organismo di Vigilanza un segretario in modo da facilitare le relazioni con la struttura di Como Acqua.

I componenti dell'Organismo di vigilanza potranno essere revocati in caso di giusta causa con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

I **requisiti** che l'organo di controllo deve soddisfare per un efficace svolgimento delle predette funzioni sono:

- 1. autonomia e indipendenza:** i componenti dell'Organismo di Vigilanza non devono trovarsi in situazioni di conflitto di interessi con l'Azienda e sono in posizione tale da non configurarsi, nella loro maggioranza, come dipendenti gerarchicamente dai responsabili delle aree operative; l'Organismo di Vigilanza deve essere sprovvisto di compiti operativi e deve avere solo rapporti di staff – come meglio si dirà in seguito – con il Consiglio di Amministrazione; ha poteri di ispezione, di controllo e di accesso alle informazioni aziendali rilevanti e deve essere dotato di autonomia economica per la propria attività;

	Sistema di Gestione Qualità	Data	23.06.2025
		Revisione	02
	DOC.GEN.01 – MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	Pag. 43 di 54	

- 2. molteplicità di professionalità** nell'espletamento dei suoi compiti istituzionali. A tal fine i componenti del suddetto organo devono avere conoscenze specifiche in relazione a qualsiasi tecnica utile per prevenire la commissione di reati, per scoprire quelli già commessi e individuarne le cause, nonché per verificare il rispetto del Modello da parte degli appartenenti all'organizzazione aziendale;
- 3. continuità di azione** sia nell'attività di vigilanza che nella costituzione di uno stabile riferimento aziendale per i destinatari del modello.

Non possono essere eletti membri dell'Organismo di Vigilanza persone che abbiano subito sentenza di condanna (o di patteggiamento), anche non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal D.lgs. 231/2001 o la condanna ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche. Qualora tali accadimenti insorgessero mentre la persona è in carica quale membro dell'Organismo di Vigilanza, esso costituisce causa di decadenza immediata dall'Organismo. A tal proposito ciascun membro dell'Organismo di Vigilanza può essere revocato in conseguenza alla perdita dei requisiti sopra riportati o per giusta causa, mediante un'apposita delibera del Consiglio di Amministrazione. Per giusta causa di revoca si intende:

- una grave negligenza nell'assolvimento dei compiti connessi all'incarico (es. omessa presentazione della relazione annuale al Consiglio di Amministrazione);
- omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza risultante da sentenza di condanna emessa nei confronti della Società;
- assenza ingiustificata a due riunioni consecutive dell'Organismo di Vigilanza;
- il venir meno ad uno dei requisiti di eleggibilità riportati sopra.

In considerazione delle caratteristiche sopra evidenziate, della specificità dei compiti assegnati all'Organismo di Vigilanza, nonché dell'attuale struttura organizzativa adottata da Como Acqua, si è ritenuto opportuno che:

- il Consiglio di Amministrazione, al fine di garantire la presenza dei requisiti sopra menzionati, valuta periodicamente l'adeguatezza dell'Organismo di Vigilanza in termini di competenze, struttura e di poteri conferiti, apportando le modifiche e/o le integrazioni ritenute necessarie. Si rimanda alla delibera di nomina del Consiglio di Amministrazione per verificare la composizione dell'OdV;
- l'Organismo di Vigilanza sia configurato come unità di staff in posizione di vertice e riportando direttamente al Consiglio di Amministrazione i risultati dell'attività, le eventuali criticità emerse ed eventuali interventi correttivi e migliorativi;
- il funzionamento dell'Organismo di Vigilanza sia disciplinato da un apposito Regolamento, predisposto ed approvato dall'Organismo medesimo, che ne assicura l'indipendenza e l'efficace operatività. Tale regolamento deve prevedere, almeno:
 - a) le modalità di riunione e le maggioranze necessarie per le deliberazioni (se necessario);
 - b) le modalità di esercizio delle funzioni e dei poteri e dei doveri dell'Organismo;
 - c) le modalità di verbalizzazione e di conservazione dei verbali delle riunioni.
 Sotto questo ultimo profilo si prevede che ogni attività dell'Organismo di Vigilanza sia documentata mediante verbali.

Almeno una volta all'anno l'Organismo di Vigilanza si occuperà di redigere una relazione sulle attività svolte e sull'effettività ed adeguatezza del modello. A tal fine la relazione dovrà contenere almeno le seguenti informazioni:

- resoconto delle segnalazioni ricevute in ordine al Modello e/o al Codice Etico;
- resoconto sugli incontri con organi della Società;
- resoconto sulle attività svolte dall'OdV e sulle eventuali anomalie riscontrate;
- valutazione complessiva del Modello ed eventuali indicazioni per aggiornamento, integrazioni o modifiche.

Tale relazione sarà quindi presentata e/o inviata al Consiglio di Amministrazione.

	Sistema di Gestione Qualità	Data	23.06.2025
		Revisione	02
	DOC.GEN.01 – MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	Pag. 44 di 54	

Il Consiglio di Amministrazione può comunque convocare in ogni momento l'Organismo di Vigilanza e l'Organismo di Vigilanza può chiedere di essere ricevuto dal Consiglio di Amministrazione ogni volta che lo riterrà motivando la richiesta.

4.1 Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza

In base a quanto si ricava dal testo del D. Lgs. 231/2001, le funzioni svolte dall'Organismo di Vigilanza possono essere così schematizzate:

- **valutazione dell'adeguatezza del Modello**, ossia dell'idoneità dello stesso, in relazione alla tipologia di attività e alle caratteristiche dell'impresa, ad evitare i rischi di realizzazione di reati;
- **vigilanza sull'effettività del Modello**, che consiste nel verificare la coerenza tra comportamenti concreti e modello istituito;
- **cura del necessario aggiornamento in senso dinamico del modello**, che consiste nell'analisi del modello sia in relazione a cambiamenti all'interno della realtà organizzativa aziendale, sia in relazione a mutamenti del Decreto Legislativo in esame, sia in caso di violazioni significative e/o reiterate del modello. Tale attività si realizza presentando proposte di adeguamento del modello al C.d.A. e/o all'Amministratore Delegato.

All'Organismo di Vigilanza, invece, non spettano compiti operativi o poteri decisionali, neppure di tipo impositivo, relativi allo svolgimento delle attività dell'ente.

Per un efficace svolgimento delle predette funzioni l'Organismo di Vigilanza dispone di una serie di poteri e prerogative. Esso, infatti, può:

- attivare le procedure di controllo tramite apposite disposizioni od ordini di servizio;
- effettuare sistematiche verifiche su operazioni o atti specifici posti in essere nell'ambito delle aree sensibili;
- raccogliere ed elaborare le informazioni rilevanti in ordine al Modello;
- chiedere informazioni ai responsabili delle singole funzioni aziendali e, ove necessario, anche all'organo dirigente nonché ai collaboratori, consulenti esterni, ecc.;
- richiedere l'emanazione di apposite procedure alla Società,
- accedere liberamente alle sedi della Società, senza necessità alcun consenso preventivo e senza preavviso, per richiedere dati, informazioni, documenti ritenuti necessari per svolgere la propria attività;
- prevedere specifici controlli a sorpresa o di carattere continuativo su attività aziendali sensibili;
- condurre indagini interne, e svolgere attività ispettiva per accertare presunte violazioni delle prescrizioni del Modello;
- rivolgersi, dopo aver informato preventivamente l'Amministratore Delegato e/o il Presidente del C.d.A., a consulenti di comprovata professionalità per verifiche che richiedono specifiche competenze, attingendo dal budget a propria disposizione. La comunicazione all'Amministratore e/o al Presidente può essere omessa in caso di particolare delicatezza delle indagini o del loro oggetto. L'OdV deve comunque giustificare la spesa sostenuta ex-post;
- incontrare Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza con il fine di scambiarsi informazioni e non sovrapporsi nell'aree di controllo;
- incontrare il Collegio Sindacale con il fine di scambiarsi informazioni e non sovrapporsi nell'aree di controllo;
- promuovere iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione dei principi del Modello e predisporre la documentazione organizzativa interna necessaria al funzionamento dei modelli stessi, contenenti le istruzioni, i chiarimenti o gli aggiornamenti (organizzare corsi di formazione e divulgare materiale informativo ecc...).

A tal fine l'Organismo avrà facoltà di:

	Sistema di Gestione Qualità	Data	23.06.2025
		Revisione	02
	DOC.GEN.01 – MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	Pag. 45 di 54	

- emanare disposizioni ed ordini di servizio intesi a regolare l'attività dell'Organismo di Vigilanza;
- accedere ad ogni e qualsiasi documento consortile rilevante per lo svolgimento delle funzioni attribuite all'Organismo di Vigilanza ai sensi del D.lgs. n. 231/2001;
- ricorrere a consulenti esterni di comprovata professionalità nei casi in cui ciò si renda necessario per l'espletamento delle attività di verifica e controllo;
- disporre che i Responsabili delle aree/settori della Società forniscano tempestivamente le informazioni, i dati e/o le notizie loro richieste per individuare aspetti connessi alle varie attività aziendali rilevanti ai sensi del Modello e per la verifica dell'effettiva attuazione dello stesso da parte delle strutture organizzative aziendali.

Le attività svolte dall'OdV non possono essere sindacate da nessun componente e organo della Società, fermo restando la responsabilità del CdA di vigilare sull'attività svolta.

4.2 Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

Al fine di esercitare al meglio le proprie funzioni l'OdV è destinatario di qualsiasi informazione, documentazione, comunicazione attinente all'attuazione del Modello che possa essere utile alla prevenzione dei reati.

In particolare, l'Organismo di Vigilanza deve stabilire quali informazioni ricevere e con quale frequenza, al fine di essere mantenuto aggiornato sull'andamento dei processi a rischio. Tali informazioni sono riportate in apposito documento redatto dall'Organismo di Vigilanza e distribuito ai Responsabili.

Tutti i Responsabili devono inviare, secondo periodicità definita, i documenti richiesti all'Organismo di Vigilanza.

In particolare, tutti i soggetti di cui sopra sono tenuti a trasmettere tempestivamente all'Organismo di Vigilanza, le informazioni concernenti:

- provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di attività di indagine per i reati di cui al Decreto, avviate anche nei confronti di ignoti;
- richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario a loro carico per i reati previsti dal Decreto;
- rapporti predisposti dai responsabili delle funzioni aziendali nell'ambito delle attività di controllo svolte, dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto alle norme del Decreto;
- notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello, evidenziando i procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate (ivi compresi i provvedimenti assunti nei confronti dei dipendenti), ovvero i provvedimenti motivati di archiviazione di procedimenti disciplinari;
- anomalie o atipicità riscontrate rispetto alle norme di comportamento previste dal Codice Etico e alle procedure aziendali in relazione ai reati previsti dal Decreto;
- modifiche delle procedure aziendali che sono richiamate o che hanno impatto sul modello di organizzazione;
- modifiche su temi organizzativi,
- nuove attività che la Società intende svolgere;
- operazione che ricadono nelle aree a rischio, anche se a rischio basso;
- eventuali report su attività di controllo richieste dal Modello;
- ulteriori informazioni che, sebbene non rientrano nel presente elenco, possa permettere all'Organismo di Vigilanza un adeguato controllo sulle attività di propria competenza (es. valutazione dell'adeguatezza del Modello).

Sarà facoltà dell'Organismo di Vigilanza individuare ulteriori documenti, oltre a quelli indicati dal Modello,

	Sistema di Gestione Qualità	Data	23.06.2025
		Revisione	02
	DOC.GEN.01 – MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	Pag. 46 di 54	

che periodicamente il personale del Como Acqua dovrà inviare all'Organismo di Vigilanza stesso.

L'Organismo di Vigilanza può inoltre chiedere ai Responsabili degli Uffici di inviare report sulle attività da loro svolte (ad hoc o già esistenti in Como Acqua).

Inoltre, come meglio indicato successivamente, l'OdV supporta il gestore del canale interno di segnalazione per le eventuali segnalazioni di violazioni del D.Lgs. 231/2001, del presente Modello e degli atti che lo compongono e delle procedure adottate dall'Ente dirette a prevenire la commissione di illeciti ex D.Lgs. 231/2001.

Tutti i dipendenti, i dirigenti, gli amministratori i componenti dell'assemblea e tutti coloro che cooperano al perseguimento dei fini della Società nel contesto delle diverse relazioni che essi intrattengono con la Società, sono tenuti ad informare tempestivamente l'Organismo di Vigilanza, attraverso apposita segnalazione al Gestore del canale interno di segnalazione, in ordine ad ogni violazione o sospetto di violazione del Modello, dei suoi principi generali e del Codice etico in relazione ai reati previsti dal D.lgs. 231/01, nonché in ordine alla loro inidoneità, inefficacia ed a ogni altro aspetto potenzialmente rilevante.

La modalità di gestione del processo di segnalazione all'OdV è stata regolamentata all'interno di apposita procedura sul whistleblowing, allegata al presente documento e a cui si rimanda per le qualsiasi dettaglio. La procedura è stata predisposta nel rispetto di quanto definito dal D.lgs. 24/2023.

4.3 Disciplina delle segnalazioni di condotte illecite (whistleblowing) e tutela del segnalante

Il 10 marzo 2023 con il D.Lgs. 24 "Attuazione della Direttiva UE 2019/1937 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali", il legislatore introduce una importante novità in tema di Whistleblowing. Tale disposto normativo ha previsto l'integrazione dell'articolo 6 del D.Lgs. 231/2001 con l'obbligo di prevedere dei canali che consentano la segnalazione di illeciti, garantendo la massima riservatezza in merito all'identità del segnalante.

Tra gli elementi principali, fatti salve le tutele di riservatezza per il segnalante, il fatto segnalato ed il segnalato, il Legislatore introduce l'individuazione di un unico canale di segnalazione, l'obbligo di gestione di tale canale, specifici adempimenti di comunicazione con il segnalante (comunicazione di presa in carico della segnalazione entro 7 giorni, riscontro alla segnalazione entro 3 mesi dalla stessa segnalazione), il forte indirizzo verso strumenti che consentano maggiori sicurezze in merito alla riservatezza.

La Società Como Acqua per rispondere alla nuova normativa ha individuato un apposito portale per mezzo del quale il segnalante può inviare le segnalazioni di illeciti previste della normativa. Tra queste sono previste le violazioni del Modello e del Codice Etico, nonché le violazioni delle norme cogenti inserite nel catalogo dei reati ex D.lgs. 231/01. Ha inoltre individuato, come previsto dalla normativa, **il Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza (RPCT), come Gestore del canale interno di segnalazione.**

Inoltre come indicato sopra la Società ha predisposto apposita procedura per la segnalazione degli illeciti a cui si rimanda per maggiori informazioni sull'argomento. Per quanto di interesse per il presente documento si segnala che la piattaforma permette:

- l'accesso solo alle persone autorizzate, ovvero al RPCT e ai componenti dell'Organismo di Vigilanza per visualizzare le segnalazioni;
- le segnalazioni possono essere eseguite sia in forma scritta che orale tramite sistema di messaggistica vocale;

	Sistema di Gestione Qualità	Data	23.06.2025
		Revisione	02
	DOC.GEN.01 – MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	Pag. 47 di 54	

- nel caso di segnalazione con l'utilizzo di messaggistica vocale la voce viene "distorta" in modo che non sia riconoscibile;
- la cifratura delle segnalazioni;
- la separazione dei dati del segnalante dalla segnalazione;
- l'identità del segnalante è visibile, con apposita procedura solo al RPCT;
- la comunicazione con il segnalante in modo sicuro;
- la possibilità per il segnalante di verificare lo stato di avanzamento della segnalazione tramite codice o nome utente e password;

La procedura whistleblowing richiamata al paragrafo precedente ha lo scopo di garantire che non siano violate l'identità del segnalante, qualsiasi informazione da cui si possa desumere l'identità del segnalante l'identità del segnalato, il contenuto della segnalazione, come indicato art. 12 del D.lgs. 24/2023.

Come già indicato precedentemente tutte le segnalazioni sono ricevute dal Gestore del Canale Interno di Segnalazione, che effettua un'analisi preliminare e se la segnalazione dovesse riguardare violazioni del Modello ex D.Lgs.231/01 o reati rientranti nel catalogo presupposto dei reati ex D.Lgs. 231/01, provvede ad inviare la segnalazione, tramite il portale, all'Organismo di Vigilanza.

Sarà cura del RPCT provvedere ad inoltrare la segnalazione entro e non oltre 7 giorni dal ricevimento, comunicando al segnalante l'inoltro all'OdV.

È onere dell'OdV comunicare entro 3 mesi dalla ricezione della segnalazione le risultanze dell'indagine al Consiglio di Amministrazione.

Il gestore del canale interno di segnalazione dovrà comunicare la conclusione delle indagini al segnalante comunicando anche le eventuali azioni intraprese dalla Società.

Segnalazioni anonime

Le segnalazioni da cui non è possibile ricavare l'identità del segnalante sono considerate anonime. La Società ha deciso di lasciare la possibilità di effettuare una segnalazione dall'apposito portale senza previa registrazione, anche se invita il segnalante a registrarsi sulla piattaforma.

In questo caso la segnalazione sarà considerata come una segnalazione ordinaria e quindi solo a fini di verifica delle procedure e dei regolamenti della Società, in ottica di miglioramento.

Nel caso in cui l'Organismo di Vigilanza ricevesse una segnalazione (anche anonima) con un canale diverso dal portale deve provvedere ad avvisare il RPCT della segnalazione per la registrazione della stessa all'interno del portale stesso.

Divieto di ritorsione

Il Segnalante è tutelato da ogni misura ritorsiva o discriminatoria eventualmente adottata dalla Società a causa della segnalazione effettuata.

La Società agisce in modo da scoraggiare qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione del segnalante e in modo da tutelare:

- la riservatezza dell'identità del segnalante,
- la riservatezza dei fatti segnalati,

fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società.

L'Art. 17 del D.lgs. 24/2023 precisa che sono nulli tutti gli atti ritorsivi nei confronti del segnalante quali ad esempio: il licenziamento, mutamenti di mansioni, cambiamento del luogo di lavoro, riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro, la sospensione della formazione, note di merito negative, ecc.

	Sistema di Gestione Qualità	Data	23.06.2025
		Revisione	02
	DOC.GEN.01 – MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	Pag. 48 di 54	

Nel medesimo articolo è previsto che sia onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa.

Le presunte ritorsioni, anche solo tentate o minacciate, devono essere comunicate esclusivamente ad ANAC tramite il canale di segnalazione esterno. Ad ANAC è affidato il compito di accertare se esse siano conseguenti alla segnalazione, denuncia, divulgazione pubblica effettuata.

5. RILEVAZIONI DELLE VIOLAZIONI

5.1 Rilevazione delle violazioni per i lavoratori dipendenti

Spetta a ciascun Dirigente di Como Acqua rilevare eventuali violazioni del presente Modello Organizzativo e del Codice Etico e di Comportamento da parte dei dipendenti che operano nel proprio ufficio o nella propria area.

Inoltre spetta all'Amministratore Delegato rilevare eventuali violazioni da parte del personale che svolga funzione di Dirigente e spetta al Consiglio di Amministrazione rilevare eventuali violazioni dell'Amministratore Delegato al presente Modello Organizzativo e al Codice Etico di Comportamento.

Il verificarsi di eventi e il manifestarsi di comportamenti che possano essere ritenuti di violazione devono essere segnalati secondo le modalità definite nel paragrafo precedente e nell'apposita procedura whistleblowing.

5.2 Rilevazione delle violazioni per i collaboratori

Spetta a ciascun capo ufficio (inclusi i Dirigenti) rilevare eventuali violazioni del presente Modello Organizzativo e Codice Etico e di Comportamento da parte di coloro che collaborano con il proprio ufficio (esempio: consulenti, agenti, ...). Il verificarsi di eventi o il manifestarsi di comportamenti che possano essere ritenuti violazione devono essere segnalati secondo le modalità definite nel paragrafo precedente e nell'apposita procedura whistleblowing.

5.3 Rilevazione delle violazioni per gli organi sociali

Eventuali violazioni al presente Modello Organizzativo ed al Codice Etico e di Comportamento poste in essere dagli Amministratori o dal Presidente, possono essere segnalate all'Organismo di Vigilanza per il tramite del Gestore del canale interno di segnalazione con le modalità descritte nell'apposita procedura che, qualora rilevi la fondatezza della violazione, lo segnalerà al Collegio Sindacale.

Qualora la violazione fosse effettuata dal Collegio Sindacale, l'Organismo di Vigilanza la porterà a conoscenza dell'Assemblea per il tramite del Consiglio di Amministrazione.

5.4 Rilevazione delle violazioni in merito alla segretezza delle segnalazioni o segnalazioni infondate

Chiunque sia a conoscenza di tentativi atti a violare la riservatezza della segnalazione (senza necessariamente conoscerne il contenuto) è tenuto a sua volta ad avvisare il Gestore del canale interno di segnalazione dell'esistenza di tali fatti attraverso i canali messi a disposizione della Società. Stesso obbligo si applica a chi è venuto a conoscenza di segnalazioni infondate o dolose.

	Sistema di Gestione Qualità	Data	23.06.2025
		Revisione	02
	DOC.GEN.01 – MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	Pag. 49 di 54	

6. ISTRUTTORIA DI SEGNALATE VIOLAZIONI

6.1 Premessa

L'OdV prende in carico, secondo le modalità indicate nell'apposita procedura, la segnalazione per la necessaria istruttoria e, a conclusione degli accertamenti, informa il segnalante sull'esito dell'istruttoria per mezzo del Gestore del canale interno di segnalazione.

Se indispensabile, l'OdV richiede chiarimenti al segnalante e/o a eventuali altri soggetti coinvolti nella segnalazione, con l'adozione delle necessarie cautele e avvalendosi anche degli strumenti messi a disposizione da Como Acqua, atti a garantire la sicurezza dell'identità del segnalante e dei contenuti della segnalazione.

L'OdV, verifica la fondatezza delle circostanze rappresentate nella segnalazione attraverso ogni attività che ritiene opportuna, compresa l'audizione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti segnalati, nel rispetto dei principi di imparzialità, riservatezza e tutela dell'identità del segnalante.

6.2 Istruttoria di segnalate violazioni per i lavoratori dipendenti

L'Organismo di Vigilanza, con eventuali collaboratori interni o esterni, svolge una propria istruttoria in relazione alle segnalazioni che dovessero pervenirgli ai sensi del precedente paragrafo 5, o in relazione a qualunque circostanza che dovesse essere rilevata in merito a violazioni del presente Modello Organizzativo e Codice Etico e di Comportamento. Qualora, tuttavia, gli eventi o i comportamenti sottoposti all'istruttoria di cui sopra siano soggetti a formali accertamenti o provvedimenti da parte delle pubbliche autorità, l'Organismo dovrà essere tenuto informato di tali accertamenti o provvedimenti dal diretto interessato ed eventualmente confrontandosi con legali esterni potrà attendere l'esito dei medesimi per il compimento della propria istruttoria. L'istruttoria è svolta sulla base della preventiva contestazione della violazione del presente Modello Organizzativo e Codice Etico di Comportamento al soggetto interessato e delle controdeduzioni da quest'ultimo presentate, nel rispetto delle disposizioni di legge del contratto collettivo applicato al rapporto di lavoro.

6.3 Istruttoria di segnalate violazioni per i collaboratori esterni e per gli organi sociali

L'Organismo di Vigilanza, con eventuali collaboratori interni o esterni, svolge una propria istruttoria in relazione alle segnalazioni che dovessero pervenirgli ai sensi del precedente paragrafo 5, o in relazione a qualunque circostanza che l'Organismo stesso dovesse rilevare in merito a violazioni del presente Modello Organizzativo e Codice Etico e di Comportamento. Qualora, tuttavia, gli eventi o i comportamenti sottoposti all'istruttoria di cui sopra siano soggetti a formali accertamenti o provvedimenti da parte delle pubbliche autorità, l'Organismo dovrà essere tenuto informato dal diretto interessato di tali accertamenti e provvedimenti, ed eventualmente d'intesa con legali esterni potrà attendere l'esito dei medesimi per il compimento della propria istruttoria. L'istruttoria è svolta sulla base della preventiva contestazione della violazione del presente Modello Organizzativo e Codice Etico al soggetto interessato e delle controdeduzioni da quest'ultimo presentate, nel rispetto delle disposizioni di legge.

6.4 Adozione delle sanzioni e dei provvedimenti

A conclusione dell'istruttoria, l'Organismo di Vigilanza, ove ritenga sussistente la violazione, propone al Consiglio di Amministrazione per il tramite dell'Amministratore Delegato, nel caso di dipendenti il provvedimento da adottare nei confronti del responsabile delle violazioni, ai sensi del successivo capitolo 7. Anche nel caso di violazioni commesse da collaboratori o da fornitori, l'Organismo di Vigilanza propone all'Amministratore Delegato il provvedimento disciplinato al successivo capitolo 7.

Per l'ipotesi di violazione commessa dall'Amministratore Delegato propone la sanzione al Consiglio di Amministrazione per il tramite del Collegio Sindacale e per ipotesi di violazione commesse dal Consiglio di

	Sistema di Gestione Qualità	Data	23.06.2025
		Revisione	02
	DOC.GEN.01 – MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	Pag. 50 di 54	

Amministrazione o da singoli Consiglieri o dal Presidente, al Consiglio Sindacale. Nel caso di violazione commessa dal Consiglio Sindacale, l'Organismo di Vigilanza propone i provvedimenti all'Assemblea dei Soci, per il tramite del Consiglio di Amministrazione.

L'OdV nella sua relazione redatta conformemente alla procedura sopra richiamata, provvede a comunicare al Consiglio di Amministrazione l'eventuale necessità di modificare i protocolli presenti nel Modello.

E' comunque facoltà della parte informata (Amministratore, Presidente del Consiglio di Amministrazione, Consiglio di Amministrazione, Collegio Sindacale) richiedere eventuali integrazioni all'istruttoria svolta. L'Organismo di Vigilanza e tutte le persone coinvolte nell'istruttoria hanno obbligo di riservatezza su tutte le informazioni di cui dovessero venire a conoscenza durante lo svolgimento dell'istruttoria stessa.

7. SISTEMA DISCIPLINARE

Importante per l'attuazione di quanto stabilito dal presente Modello e dal Codice Etico è l'adozione di un sistema sanzionatorio per la violazione delle regole di condotta imposte ai fini della prevenzione dei reati di cui al D.Lgs. 231/01 e delle disposizioni previste dal Modello stesso.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'esito di un eventuale procedimento penale a carico di Como Acqua, in quanto le regole di condotta imposte dal Modello e dal Codice Etico sono assunte dalla Società in piena autonomia indipendentemente dalla valenza penalistica che eventuali condotte possano determinare.

Il presente sistema disciplinare definisce le sanzioni previste per i comportamenti tenuti dal personale dipendente, dai dirigenti, dagli amministratori, dai sindaci ed i provvedimenti nei confronti dei collaboratori esterni e fornitori.

Si considerano violazioni importanti e come tali saranno sanzionate, le violazioni delle misure di tutela delle segnalazioni e/o del segnalante così come le segnalazioni infondate effettuate con dolo o colpa grave.

7.1 Sanzioni per i lavoratori dipendenti

I comportamenti tenuti dai lavoratori dipendenti, non Dirigenti, in violazione delle singole regole comportamentali stabilite nel presente Modello Organizzativo e nel Codice Etico e di Comportamento sono definiti come illeciti disciplinari. In altro paragrafo del presente capitolo sono declinate le sanzioni a carico dei Dirigenti.

Con riferimento alle sanzioni irrogabili nei riguardi dei lavoratori dipendenti esse rientrano e non eccedono quelle previste dal CCNL (Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro) applicato nel settore GAS-ACQUA, nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 della Legge 30 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) ed eventuali normative speciali applicabili.

Il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni di seguito riportate, saranno applicate in relazione:

- all'intenzionalità del comportamento o grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell'evento;
- al comportamento complessivo del lavoratore con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo;
- alle mansioni del lavoratore;
- alla posizione funzionale delle persone coinvolte nei fatti costituenti la mancanza;
- alla gravità del fatto considerata anche in relazione alla possibile sanzione che la Società potrebbe ricevere a causa della violazione commessa;
- alle altre particolari circostanze che accompagnano la violazione disciplinare.

In particolare, in armonia con le previsioni del sistema sanzionatorio previsto dal CCNL gas acqua e con quanto definito dallo Statuto dei Lavoratori, si prevedono per i dipendenti le seguenti sanzioni disciplinari.

	Sistema di Gestione Qualità	Data	23.06.2025
		Revisione	02
	DOC.GEN.01 – MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	Pag. 51 di 54	

7.2 Multa non superiore a quanto previsto dal CCNL

Questa sanzione (non superiore a 4 ore di retribuzione oraria) si applica al dipendente che:

- viola le disposizioni interne previste o adottando, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle disposizioni del Modello stesso, nonché compiendo atti contrari all'interesse della Società, violi in modo lieve le previsioni del Modello stesso (es. non risponda alla convocazione di un corso di aggiornamento in materia di 231/01, violi il Codice Etico, non invii in modo reiterato i flussi informativi secondo i tempi definiti all'OdV ecc.)
- effettua segnalazioni infondate con colpa grave.

7.3 Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per il periodo massimo previsto dal CCNL

Questa sanzione (fino a 10 giorni) si applica al dipendente che:

- viola le disposizioni interne previste o adottando, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle disposizioni del Modello stesso, nonché compiendo atti contrari all'interesse della Società, violi in modo non grave le previsioni del Modello stesso.
- effettua ripetute segnalazioni infondate con colpa grave (per il periodo massimo consentito del CCNL);
- violi le misure di tutela dell'identità del segnalante, del contenuto della segnalazione e dei documenti contenuti nella segnalazione o tenti di violarle (per il periodo massimo consentito del CCNL).

7.4 Licenziamento con preavviso

Questa sanzione si applica al dipendente che:

- adotti, nell'espletamento delle attività nelle aree a rischio un comportamento in violazione alle prescrizioni, tale da recare un danno all'azienda o pone in essere un comportamento diretto in modo univoco al compimento di un reato.
- nel violare le disposizioni interne previste o adottando, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle disposizioni del Modello stesso, nonché compiendo atti contrari all'interesse della Società, violi le previsioni del Modello stesso, arrecando comunque danno alla Società o pone in essere un comportamento diretto in modo univoco al compimento di un reato
- effettua segnalazioni infondate con dolo;
- tenti o effettui discriminazioni o ritorsioni nei confronti del segnalante;
- tenti di ostacolare o ostacoli una il buon esito di una segnalazione di illeciti.

7.5 Licenziamento senza preavviso

Questa sanzione si applica al dipendente che:

- nel violare le regole procedurali o di comportamento previste nel Modello e/o nel codice etico adottati ai sensi del D.lgs 231/01, pone in essere un comportamento diretto in modo univoco ad arrecare danno all'azienda o a compiere un reato, tale da determinare a carico della stessa l'applicazione delle sanzioni previste dal D.lgs 231/01.

7.6 Provvedimenti nei confronti dei Dirigenti

In caso di violazione delle disposizioni previste dal presente Modello Organizzativo o dal Codice Etico o di adozione, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio individuate, di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello, l'Organismo di Vigilanza provvederà ad informare il Consiglio di Amministrazione che provvederà ad applicare nei confronti dei dirigenti le misure più idonee in conformità a quanto previsto dal CCNL applicato. Costituisce illecito disciplinare anche la mancata vigilanza da parte del personale dirigente sulla corretta applicazione, da parte dei lavoratori gerarchicamente subordinati, delle regole e delle procedure previste dal Modello.

	Sistema di Gestione Qualità	Data	23.06.2025
		Revisione	02
	DOC.GEN.01 – MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	Pag. 52 di 54	

7.7 Misure nei confronti degli Amministratori

In caso di violazione del Modello Organizzativo o Codice Etico da parte degli Amministratori o del Presidente del Consiglio di Amministrazione l'Organismo di Vigilanza informerà, tramite il Collegio Sindacale, l'Assemblea dei Soci che provvederà a prendere le opportune iniziative.

7.8 Misure nei confronti del Collegio Sindacale

In caso di violazione del presente Modello Organizzativo da parte del Collegio Sindacale, l'Organismo di Vigilanza informerà l'organo amministrativo che provvederà ad assumere le opportune iniziative.

7.9 Misure nei confronti di collaboratori esterni e fornitori

Ogni grave comportamento posto in essere dai collaboratori esterni in contrasto con le linee di condotta indicate dal Codice Etico e di Comportamento determinerà la risoluzione del rapporto contrattuale, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni concreti per Como Acqua, come nel caso di applicazione da parte del giudice delle misure previste dal Decreto.

Nei documenti contrattuali con collaboratori esterni e fornitori sono definite clausole risolutive a tale riguardo e si obbliga al rispetto dei principi del Modello e del Codice Etico e di Comportamento, nonché ad adottare comportamenti tali idonei a prevenire i reati previsti dal D.lgs. 231/01. In questo senso i collaboratori esterni e i fornitori in genere debbono accettare esplicitamente (così come i dipendenti, i dirigenti, gli amministratori e il Revisore dei Conti) il Codice Etico e di Comportamento.

8. FORMAZIONE DEL PERSONALE

8.1 Formazione del personale e informativa a collaboratori esterni al Como Acqua in merito al Modello Organizzativo e documenti collegati

La Società dà diffusione alla documentazione relativa al Codice Etico ed al Modello Organizzativo anche tramite intranet aziendale e/o le bacheche aziendali.

Allo scopo di sensibilizzare tutte le persone destinatarie del presente Modello Organizzativo sugli elementi del D. Lgs. 231/2001 e sui rischi potenzialmente presenti e sulle procedure specifiche che devono essere messe in atto per prevenire i rischi di reato, Como Acqua intende attuare l'attività formativa strutturata, sistematica e obbligatoria di seguito descritta, che si rivolge a tutti coloro che operano in Como Acqua.

Como Acqua, per eseguire la formazione, può utilizzare una modalità di formazione tradizionale con formatore in aula o una piattaforma che permette la formazione in modalità FAD (formazione a distanza) asincrona.

Nel caso in cui venga scelta la formazione in aula l'ufficio HR e people development provvede alla scelta del formatore più idoneo per effettuare la formazione in aula, concordando sulla base del presente documento i contenuti della formazione e la modalità di esecuzione della formazione.

Per la formazione in modalità FAD la piattaforma scelta da Como Acqua ha almeno le seguenti caratteristiche: traccia il tempo che il dipendente impiega per eseguire il corso, non permette al discente di saltare o accelerare i contenuti previsti per la formazione, non permette altre attività al discente durante il corso, prevede la conclusione del corso solo dopo il superamento del test finale.

I contenuti della formazione sono differenziati in funzione del ruolo ricoperto in azienda come segue.

Formazione "apicali" rivolta all'Amministratore Delegato, ai Dirigenti, ai R.U.O., R.U.L. e al personale apicale operante nelle aree sensibili individuato da HR e Development (al momento dell'adozione del Modello Organizzativo e comunque per tutti i neo assunti, entro i primi 60 giorni):

- introduzione al D.Lgs.231/2001
- Codice Etico

	Sistema di Gestione Qualità	Data	23.06.2025
		Revisione	02
	DOC.GEN.01 – MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	Pag. 53 di 54	

- Modello Organizzativo parte generale
- risultato dell'analisi dei rischi: aree identificate
- protocolli definiti
- attività dell'Organismo di Vigilanza e modalità di relazione con lo stesso
- ruolo del management
- Modello Organizzativo parti speciali (eseguita solo al personale coinvolto nella gestione delle aree a rischio della singola parte speciale)
- la procedura whistleblowing
- sistema sanzionatorio

Successivamente, con cadenza biennale, è previsto un intervento di aggiornamento che, oltre a riprendere gli argomenti trattati nel primo corso, tratta anche i seguenti argomenti:

- eventuali aggiornamenti apportati al Modello Organizzativo
- conseguente modifica di Procedure/protocolli (da eseguire solo al personale coinvolto nella procedura/protocollo)
- sintesi dei risultati delle attività di vigilanza
- confronto sull'efficacia delle misure in essere ed eventuali integrazioni (solo se formazione non FAD)

L'ufficio HR e people development (di seguito anche ufficio HR) può individuare ulteriore personale a cui sottoporre la formazione per gli "apicali" valutando: il ruolo ricoperto, le responsabilità assegnate e le attività svolte dal personale con particolare riferimento alle aree sensibili individuate nell'analisi dei rischi

Formazione/informazione iniziale rivolta a tutto il personale che opera per la Società Como Acqua (al momento dell'adozione del Modello Organizzativo e comunque per tutti i neoassunti, entro i primi tre mesi):

- Codice Etico
- il Modello Organizzativo di Como Acqua
- l'Organismo di Vigilanza: sue attività e modalità di relazione con lo stesso
- la procedura whistleblowing
- Sistema sanzionatorio

Successivamente, con cadenza biennale, è previsto un intervento di aggiornamento che oltre a riprendere gli argomenti trattati nel primo corso, tratta anche i seguenti argomenti:

- eventuali aggiornamenti apportati al Modello Organizzativo
- sintesi dei risultati delle attività di vigilanza
- confronto sull'efficacia delle misure in essere ed eventuali integrazioni (solo se formazione non FAD)

La presenza dei partecipanti è obbligatoria e registrata, per gli assenti viene organizzata una sessione di recupero.

Il personale neoassunto deve eseguire la formazione entro 60 giorni dalla data di assunzione o dall'attivazione dell'utenza per la formazione.

Formazione in aula

L'ufficio HR dopo aver individuato il formatore organizza la formazione convocando il personale individuato per seguire il corso di formazione. Predispone apposito registro della formazione che deve contenere: data e luogo della formazione, argomenti trattati, durata della formazione, nome e firma dei partecipanti, nome e firma del docente. Il RPCT/Internal Audit provvede a far compilare il registro della formazione al docente e ai discenti.

Formazione FAD

RPCT/Internal Audit definisce, sulla base del presente documento, i contenuti della formazione, provve-

	Sistema di Gestione Qualità	Data	23.06.2025
		Revisione	02
	DOC.GEN.01 – MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	Pag. 54 di 54	

dendo anche tramite il supporto di consulenti alla predisposizione della documentazione (slide, video, registrazioni audio, ecc.) e li invia all'ufficio IT affinché provveda a caricarli sulla piattaforma.

L'ufficio HR attiva l'utenza del nuovo assunto sulla piattaforma e-learning, tramite la funzione IT, e comunica al dipendente via mail le modalità per eseguire la formazione sulla piattaforma e-learning.

RPCT/Internal Audit monitora che il personale esegua la formazione nei tempi previsti (sia per quanto concerne la formazione iniziale che, per quanto concerne la formazione periodica).

È previsto che la piattaforma invii una comunicazione al RPCT/Internal audit, se al quarantacinquesimo giorno dall'assunzione il personale neoassunto non abbia concluso la formazione 231/01. In questo caso **RPCT/Internal Audit** provvede ad inviare la comunicazione al responsabile del neoassunto e al dirigente di Area. Nel caso la formazione non sia eseguita entro i tempi definiti dal Modello **RPCT/Internal Audit** invia comunicazione all'Ufficio HR e all'Organismo di Vigilanza.

È responsabilità del **RPCT/Internal Audit** verificare che la formazione sia eseguita nei tempi indicati, inoltre è responsabilità del **RPCT/Internal Audit** verificare le scadenze della formazione periodica e richiedere, secondo la "Procedura relativa al processo di formazione ed addestramento", all'ufficio HR la programmazione della formazione per l'anno successivo.

Nel caso di modifiche sostanziali al Modello il **RPCT/Internal Audit** provvedere ad aggiornare i contenuti della formazione FAD e a consegnarli ad IT perché possano essere caricati sulla piattaforma.

A fine corso, ai partecipanti viene somministrato un test per la verifica del livello di apprendimento, sia nella modalità via FAD che nella modalità in aula. A chi avesse sbagliato fino al 30% delle risposte sarà data spiegazione degli errori commessi. Per chi avesse sbagliato più del 30% delle risposte è predisposta ulteriore sessione di formazione nel caso della formazione in aula, mentre nel caso della formazione FAD è prevista la ripetizione del corso prima di poter accedere nuovamente al test finale.

L'archiviazione della documentazione relativa alla formazione è effettuata dall'Ufficio HR nel gestionale di zucchetti per la gestione del personale. Periodicamente possono essere predisposti, su richiesta dell'OdV, eventuali report sull'andamento della formazione sia da parte dell'ufficio HR sia da parte del RPCT/internal Audit ognuno per le proprie competenze.